

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

169^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
CORTE COSTITUZIONALE			
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	6		
Presidenza	5		
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	6		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione	3		
Assegnazione	4		
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3		
Seguito della discussione:			
«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante		dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, Pazzaglia ed altri);	
		«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale):	
		PRESIDENTE	Pag. 7 e passim
		BASTIANINI (PLI), relatore	9 e passim
		BATTELLO (PCI)	52, 56
		DE CINQUE (PCI)	46
		GIUSTINELLI (PCI)	35
		GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	25 e passim
		LIBERTINI (PCI)	25, 43, 45
		LOTTI (PCI)	24 e passim
		MARCHIO (MSI-DN)	30
		NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	9, 14, 30
		PAGANI Maurizio (PSDI)	26, 46
		* PIROLO (MSI-DN)	8, 54

* PISTOLESE (MSI-DN)	Pag. 9
* SPANO Roberto (PSI)	47
* VISCONTI (PCI)	9 e <i>passim</i>
Votazioni a scrutinio segreto	44, 50

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento	6
Presentazione di relazioni	6

GOVERNO

Trasmissione di documenti	5
---------------------------------	---

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 58, 59
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni ..	58
Interrogazioni da svolgere in Commissione	63

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	48, 49, 50
LIBERTINI (PCI)	49
LOTTI (PCI)	48

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Bernassola, Castiglione, Donat Cattin, Foschi, Gozzini, Loi, Loprieno, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pappalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Ulianich, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Enriques Agnoletti, in Svizzera, per attività dell'Unione interparlamentare; Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Procacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; Cossutta, al Convegno della Federazione mondiale delle città unite.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 716. — Deputati ZUECH ed altri. — « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte » (954) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1830. — « Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (955) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2050. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (956) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:

« Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) » (953).

In data 29 settembre 1984, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MALAGODI. — « Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 all'Università di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in occasione del IX Centenario della sua fondazione » (952).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 29 settembre 1984, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 520, recante modifica all'articolo 15, ultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » (950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 8ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 3 ottobre 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data » (787), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª, della 8ª e della 11ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981 » (865), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1º ottobre 1982 » (913), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

POLLASTRELLI ed altri. — « Nuove norme sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione » (841), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

LOTTI ed altri. — « Integrazione alla legge 10 luglio 1984, n. 292, concernente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (853), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Disciplina dell'agriturismo » (910), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

TORRI ed altri. — « Nuove norme per il collocamento obbligatorio » (908), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

— in sede deliberante

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in

tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975» (938) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro per le partecipazioni statali ha trasmesso, in data 29 settembre 1984, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale (n. 12).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detti documenti sono stati deferiti, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 gennaio 1985.

Nello scorso mese di settembre, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 28 settembre 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 26 settembre 1984, con relativi allegati del garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 27 settembre 1984 — ad integrazione della relazione provvisoria inviata il 2 aprile 1982 ed annunciata all'Assemblea il 23 aprile 1982 —, hanno presentato, ai sensi dell'ar-

ticolo 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni (Doc. LII, n. 1).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 2^a e 8^a.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro, con lettera in data 29 settembre 1984, hanno presentato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1985 (Doc. XIII, n. 2).

Tale documento sarà inviato alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha presentato la relazione programmatica delle partecipazioni statali per l'anno 1985 (Doc. XIII, n. 2-ter).

Il predetto documento, che sarà inviato alla 5^a Commissione permanente, è allegato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1985 (Doc. XIII, n. 2).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1983, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica (Doc. XIII, n. 2-quinquies).

Il predetto documento — che sarà inviato alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente — è allegato, ai sensi del citato articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1985 (Doc. XIII, n. 2).

Corte costituzionale, presidenza

PRESIDENTE. Il presidente della Corte costituzionale ha inviato, in data 24 settembre 1984, la seguente lettera:

« Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarle che la Corte costituzionale riunita oggi nella sua sede

del Palazzo della Consulta, ha proceduto alla nomina del suo presidente nella persona del sottoscritto.

Ho l'onore, altresì di comunicarle di aver confermato quale vice presidente della Corte il giudice costituzionale professor Guglielmo Roehrssen.

Con cordiali saluti.

F.to Leopoldo ELIA ».

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

PRESIDENTE. Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 settembre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » di Firenze, per gli esercizi dal 1980 al 1982 (*Documento XV*, n. 47).

Detto documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cannata, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (*Doc. IV*, n. 45), è stata de-

ferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Covi, in data 27 settembre 1984, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore D'Onofrio, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi) (*Documento IV*, n. 40);

dal senatore Lapenta, in data 28 settembre 1984, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisano, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), nonché all'articolo 368 del codice penale (calunnia) (*Doc. IV*, n. 39);

dal senatore Lapenta, in data 28 settembre 1984, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Petrara, per il reato di cui agli articoli 112, numero 1, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, aggravato) (*Doc. IV*, n. 41);

dal senatore Rastrelli, in data 1° ottobre 1984, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Murrura, per i reati di cui agli articoli 81 e 323 del codice penale (abuso in atti di ufficio); agli articoli 81 del codice penale nonché 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, numero 319 (inosservanza di prescrizioni del piano di risanamento regionale); agli articoli 81 del codice penale nonché 221 e 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (aver consentito l'occupazione di immobili privi di certificato di abitabilità) (*Doc. IV*, n. 37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Relazione orale);

«**Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio**» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

CAPO IV.

OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI.
CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI
SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE
NON CONVERTITI

Art. 31.

(Sanatoria delle opere abusive)

1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonchè, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

4. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.

5. Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 32 della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole «1° ottobre 1983» con le altre «31 luglio 1982».

31.2 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

In via subordinata all'emendamento 31.2, al primo comma sostituire le parole «del 1° ottobre 1983» con le altre parole «dell'entrata in vigore della presente legge».

31.3 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Al quinto comma sopprimere le parole: «a titolo di oblazione».

31.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PIROLO. Secondo l'articolo 31 del disegno di legge al nostro esame, possono chiedere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzione e di altre opere ultimate alla data del 31 ottobre 1983. Si deve ritenere che si faccia riferimento a quella data perchè è del 5 ottobre 1983 il decreto-legge che prevedeva la sanatoria delle opere abusive, decreto decaduto per la mancata conversione in legge da parte del Parlamento nei termini costituzionali.

Avendo ricevuto i cittadini un messaggio dallo Stato in tale data, consistente, tra l'altro, nella disponibilità a sanare tutte le opere abusive ultimate alla data suddetta, si è ritenuto di fissare quel limite per evitare che fossero premiati tutti coloro che in forza di quel messaggio — o, meglio, a causa di quel messaggio — si sono affrettati a costruire abusivamente sperando che tale termine fosse ulteriormente prolungato.

Per la verità, però, il primo messaggio della disponibilità dello Stato a sanare l'abusivismo edilizio i cittadini lo ricevettero con il decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486. Non ci sembra giusto premiare quei cittadini che si affrettarono, in conseguenza di quel messaggio, a costruire abusivamente, sperando che il termine fosse ulteriormente prolungato, così come accade con il presente disegno di legge.

Lo Stato perderebbe quel po' di credibilità che ancora gli resta e creerebbe una zona di

impunità (quella che va dal luglio 1982 all'ottobre 1983) che può indurre anche a pensare che si tratti di una zona di impunità voluta per agevolare determinati interessi. Si tratterebbe, inoltre, di un immorale e ingiusto atteggiamento nei confronti di coloro che, osservanti delle leggi, proprio a causa di quel messaggio non hanno ritenuto di procedere a costruzioni abusive.

Allo scopo di diradare ogni sospetto e di porsi come Stato di tutti e non solamente dei furbi, proponiamo di portare indietro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 31, fissandolo al 31 luglio 1982, cioè alla data del primo decreto-legge che prevedeva la sanatoria dell'abusivismo edilizio. Con queste motivazioni raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento 31.2.

Se però questo emendamento fosse respinto, dovremmo ritenere che le motivazioni da noi adottate non sono state ritenute valide dall'Assemblea. In altri termini prevarrebbe nell'Assemblea la convinzione di riferirsi alla situazione oggettiva che si presenta al nostro esame e all'attività abusiva svolta a tutt'oggi dai cittadini a prescindere dalle considerazioni di ordine morale e di prestigio dello Stato.

Onorevoli colleghi, piaccia o non piaccia, dall'ottobre 1983 ad oggi sono state realizzate costruzioni abusive in numero sicuramente maggiore di quello che si era raggiunto prima di tale data. D'altra parte, il Parlamento fa una legge che, tra l'altro, ha anche come obiettivo quello di sanare le situazioni pregresse e di far emergere dalla clandestinità una massa enorme di costruzioni ed immerterle nel circuito della normalità, soprattutto fiscale, senza dover ricorrere a breve scadenza ad un nuovo condono, stante l'impossibilità di abbattere tutti i fabbricati costruiti per una serie di motivazioni note, non ultima quella di turbare la situazione dell'ordine pubblico in un momento in cui si è alla ricerca di alloggi da assegnare agli sfrattati, ai terremotati, a tutta la massa di senz'altro cronici che purtroppo affligge la nostra società.

D'altra parte, chi ha costruito nel periodo luglio 1982-ottobre 1983 non solo ha violato la stessa legge di chi ha costruito dall'ottobre

del 1983 ad oggi, ma ha anche interpretato ugualmente in modo distorto il messaggio dello Stato di disponibilità ad un provvedimento di sanatoria.

Anche sotto il profilo costituzionale la differenza di trattamento è importante. Ciò detto, non resta che, facendo riferimento alla realtà oggettiva su cui andiamo ad incidere, fissare la data in cui le costruzioni abusive devono essere ultimate per chiedere la sanatoria al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Il risultato di tale spostamento di date è quello di sanare una volta per sempre e definitivamente la situazione di abusivismo in cui si trovano migliaia di fabbricati costruiti negli ultimi anni per farli riemergere dal sommerso in cui fino ad oggi hanno avuto vita indisturbata, e ciò senza costringere lo Stato a procedere ad un altro inevitabile condono. Inoltre si avrebbe l'effetto di aumentare il gettito a favore dello Stato per le somme versate per sanatoria e si determinerebbe una più facile individuazione ai fini fiscali di tutto il patrimonio edilizio del paese. Si eviterebbe inoltre un diverso ed ingiusto trattamento dei cittadini rispetto alla stessa infrazione, compiendo un atto di coraggio e di responsabilità rafforzato da tutta la normativa prevista da questo disegno di legge per prevenire e punire l'abusivismo.

Per tali motivi, signor Presidente, insisto sull'emendamento 31.2 che propone lo spostamento della data dal 31 ottobre 1983 al 31 luglio 1982 e solo in subordine presento l'altro emendamento che propone di spostare tale data a quella dell'entrata in vigore della legge.

Ci auguriamo che le motivazioni da noi esposte siano comprese ed accettate dall'Assemblea e che la votazione sia conforme alle nostre richieste.

* VISCONTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 31.1 dal momento che è stato presentato dal relatore l'emendamento 31.0.1 al testo licenziato dalla Commissione

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario ad entrambi gli emendamenti 31.2 e 31.3; al primo perchè costituisce una forzatura dell'impostazione della legge fissando ad una data largamente anteriore il termine per l'ultimazione delle opere ammesse a condono, al secondo perchè comporta uno spostamento della data che potrebbe configurarsi come un premio a chi, con la speranza del condono, ha continuato nell'opera di costruzione abusiva.

Devo peraltro dire — e desidero che resti agli atti del Parlamento — che il riferimento alla data del 1° ottobre 1983 rischia di creare due fenomeni entrambi pericolosi: da un lato una forzatura della interpretazione della legge riguardo allo stato dei lavori al fine di poterli ammettere a sanatoria, dall'altro, la costituzione di un limbo di opere, probabilmente anche numerose, che, non essendo ammesse a sanatoria, dovrebbero incappare nelle radicali sanzioni di cui al capo primo della legge stessa.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, volevo aggiungere qualcosa a quanto ha già illustrato molto egregiamente il collega senatore Pirolo.

Con la precisione che lo distingue, da professionista serio, da notaio stimato della città di Napoli, egli ha precisato delle date, mettendo in imbarazzo il Parlamento. Mi meraviglio che si sorvoli su questo fatto.

Il Parlamento in questo momento è messo con le spalle al muro, in quanto il senatore Pirolo ha presentato due emendamenti. Il primo retroagisce l'efficacia della normativa in esame alla data di presentazione del decreto-legge, viceversa, il testo porta una data,

inventata non si sa come, cioè il 1° ottobre 1983. Cosa sta ad indicare questa data?

Il collega Pirolo ha aggiunto che se non si accetta di tornare alla data di presentazione del disegno di legge, deve essere tenuta presente la data di approvazione del disegno di legge. Questo proprio dal punto di vista della tecnica legislativa. Ripeto, il Parlamento sta con le spalle al muro.

Mi rendo conto che oggi tutto si può fare quando c'è l'indifferenza generale, ma i giornali ne stanno parlando. Signor Ministro, lei sarà sicuramente al corrente che i giornali, l'opinione pubblica, mezza Italia aspetta che si stabilisca la data di decorrenza del condono.

In questo modo, con la indicazione contenuta nel testo approvato dalla Commissione, vale a dire fermanoci al 1° ottobre del 1983, abbiamo ancora un anno e più — fin quando non sarà approvata la legge — di abusivismo.

Come faremo allora? Andremo a distruggere le case che sono state costruite in questo frattempo?

Roma, Napoli, Milano sono piene di queste case. Andremo a distruggere con le ruspe le case, quando la gente è affamata di case, quando, ad esempio, a Napoli la gente non sa dove poter alloggiare in seguito ai bradisismi, ai terremoti?

Se facciamo una legge, onorevole Presidente, signor Ministro, facciamola con una certa serietà.

Vogliamo fare una sanatoria? Il Governo ha bisogno di soldi? Arriviamo allora alla data dell'entrata in vigore del provvedimento. Il Governo otterrà così quella disponibilità finanziarie che voleva e che chiedeva, mettendo, al tempo stesso, una pietra su quello che è avvenuto fino ad oggi nel campo dell'abusivismo. La cosa è di una importanza notevole.

Non stiamo parlando di un emendamento formale, per cambiare soltanto qualcosa sul piano formale, come è stato fatto finora, per la verità, anche dai gruppi di opposizione.

Signor Presidente, ho letto con molto interesse la dichiarazione del senatore Libertini. Non la commento per correttezza verso un collega, ma se appartenessi al Gruppo della

Democrazia cristiana fremerei, mi tremerebbero le vene ai polsi. Il senatore Libertini praticamente afferma di aver conseguito una vittoria e che la Democrazia cristiana ha perduto. Mancano soltanto gli squilli di tromba. Con tre squilli di tromba avrebbe potuto dire: «ho vinto la battaglia». Però, dopo aver ottenuto tutto quello che volevano ottenere, i comunisti votano contro.

Non sono democristiano, quindi non ho interesse a tutelare la dignità di questo Gruppo, che certamente mi sembra fortemente offeso dalla dichiarazione pubblicata che ho fra le mani.

Debbo dire questo per correttezza, ma capisco che episodi del genere passano sulla pelle delle persone, nessuno se ne interessa di più. I comunisti dicono di aver vinto questa battaglia, i democristiani dichiarano di averla perduta e, tutti contenti, non se ne parla più.

È uno sfogo che ho voluto fare. Lei l'avrà letta questa dichiarazione, signor Ministro. Lei sa che il suo progetto è stato relegato in soffitta, il suo progetto non è più niente, sta fra le cose abbandonate e vecchie, perchè la grande riforma, la grande modifica, è stata concordata sottobanco. Per ottenere che cosa? Per dare più potere alle regioni — questa è la grande vittoria — cioè per scardinare ancora di più l'unità dello Stato. Questo si è ottenuto, ma quali altri vantaggi? Solo questo: dare maggiori poteri alle regioni.

Per quanto riguarda poi l'abusivismo di necessità, eravamo tutti d'accordo, non è una vittoria di alcuno, era un dovere trattarlo diversamente.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Voi non leggete i testi...

MARCHIO. Quello del Governo è scomparso.

PRESIDENTE. Cerchiamo di non interrompere.

PISTOLESE. Non è con noi, signor Ministro, che se la deve prendere: si tratta di cose che sono scritte agli atti di questo Parlamento e che domani saranno su tutti i giornali. Il

suo progetto è stato messo in soffitta e la grande vittoria è stata ottenuta per l'accordo sottobanco della Democrazia cristiana che, cedendo dalla a alla zeta, cambiando completamente il progetto originario, ha ceduto al Partito comunista che oggi vota contro, dopo aver ottenuto tutto quello che voleva ottenere, senza neanche coerenza sulla linea che è stata portata avanti fino ad oggi.

Per questo, signor Presidente, insisto su questi due emendamenti, ma soprattutto volevo una risposta perchè il relatore, di cui apprezziamo lo sforzo per coordinare le varie posizioni, e lo stesso Ministro, che ha cercato di contemperare le situazioni, non hanno dato una vera risposta. Perchè 1° ottobre? Ditemi qual è la ragione. Il Parlamento non può ignorare il perchè di una data. Le date possibili sono due: o a decorrere dal momento della presentazione del disegno di legge o da quello in cui la legge viene approvata...

MARCHIO. O è la festa del relatore o è la festa del Ministro...

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Il 1° ottobre è la data in cui fu presentato il decreto. Ho ragione di dire che non leggete gli atti...

MARCHIO. Finalmente abbiamo capito!

PRESIDENTE. Senatore Marchio, guardi che la parola ce l'ha il senatore Pistolese. Senatore Pistolese, la prego, voglia continuare.

PISTOLESE. Stavo precisando che il senatore Pirolo aveva ben chiarito le ragioni di quelle due date, perchè la prima data corrisponde alla presentazione del decreto-legge ed è da quel momento che si parla di condono edilizio e la gente ha potuto costruire o non costruire assumendo le proprie responsabilità. Quella è una data che ha una giustificazione. Non c'è una ragione perchè lei voglia fissare invece la data del secondo decreto e non la data corretta. Non c'è alcuna ragione di tecnica legislativa, non c'è una ragione di opportunità, non c'è alcun motivo

per arrivare a quella data. Noi chiediamo formalmente che si abbia il coraggio di dire che dal momento in cui si è parlato di condono, dal primo decreto, si blocchi la situazione. Per questo bisogna rifarsi al primo decreto del 1982. Per questo il Parlamento è in imbarazzo. O riconoscete la data del primo decreto del 1982 o riconoscete la data corrente e dovete perciò fissare la data in cui viene approvato il disegno di legge. Non c'è una terza strada, *tertium non datur*, non esiste un'altra possibilità. Si tratta — dice bene il senatore Marchio — di una data inventata. Si potrebbe dire: ho ultimato la mia casa il 30 settembre e fisso la data al 1° ottobre, ma questo non è un ragionamento serio.

MARCHIO. Forse è la data della festa di Susanna Agnelli!

PISTOLESE. Per questo, signor Presidente, avevo chiesto di parlare nel corso del dibattito e non in sede di dichiarazione di voto. Infatti i due emendamenti sono esattamente in contrasto tra loro perchè tendono a mettere in imbarazzo il Parlamento che deve decidere qual è la data che vuole accettare, se la prima o la seconda. Abbiate allora il coraggio di dire che la data valida è quella del primo decreto, e torniamo quindi al 31 luglio 1982. Se non avete il coraggio di retrodatare al 31 luglio 1982, abbiate allora il coraggio di stabilire la data corrente perchè non si può abbattere mezza Italia e fare un condono a metà. Una parte si avvantaggia della sanatoria e l'altra rimane sottoposta a quelle che poi saranno le ruspe dei vari comuni, dei vari sindaci di quella parte politica, di quello o di quell'altro colore, che abatteranno la casa mia e non la sua o viceversa, secondo le simpatie e secondo le situazioni. Ma non si può andare avanti legiferando in questa maniera.

Signor Presidente, teniamo molto all'articolo in esame. Nell'ultima seduta, come ricorderà, abbiamo accettato che si rinviasse la discussione del provvedimento, non abbiamo chiesto il numero legale, aspettando le decisioni che ella, come Presidente della Conferenza dei Capigruppo, avrebbe preso. Il

provvedimento è stato rinviato ad oggi e il primo emendamento che discutiamo ha per noi una grande importanza. Noi non abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo presentato pochissimi emendamenti, ma tutti tecnici e precisi: non abbiamo presentato, come fanno gli altri, 100 o 200 emendamenti, per poi dare tutto alle regioni. Noi abbiamo chiesto cose serie. I giornali hanno detto che solo il Gruppo missino ha avuto il coraggio di presentare un emendamento che tutte le parti politiche sostanzialmente condividono ma che non hanno il coraggio di votare. Noi dobbiamo invece compiere il nostro dovere verso il popolo italiano che sente questo problema, perchè la stampa ha dato un rilievo enorme a questo punto, nonostante le mille dichiarazioni che sono state fatte da più parti politiche.

Questo emendamento è importante: il Parlamento deve decidere su due date. Non c'è altra soluzione. Lei, signor Presidente, è un illustre studioso della materia per cui si rende conto che non è possibile che si metta una data cervellotica, riferendosi al «secondo provvedimento». Ci si potrebbe riferire anche al «terzo provvedimento» o al «quarto». Una volta c'erano i famosi decreti-catenaccio. Quando si tratta di provvedimenti gravi, bisogna avere il coraggio di dire: la legge è in vigore da oggi. Allora però potevate fare un decreto-legge. Avete preferito la forma del disegno di legge, per discutere, per mollare alle pressioni delle varie parti politiche, ma poi si arriva al momento in cui si deve dire da quando vale il condono. L'Italia aspetta questa data, che è importante. Abbiate allora il coraggio di decidere perchè tutti i cittadini vi aspettano al varco di questa scelta. Non è vero che la gente non segue i nostri lavori. Ci segue, soprattutto sulle cose più importanti, e la questione importante di questa legge è la data di decorrenza.

Ecco perchè insistiamo sul nostro primo emendamento e sul secondo, segnalando che sono in contrasto l'uno con l'altro e che il Parlamento, bocciando l'uno e bocciando l'altro, dichiara: non so che cosa fare, per cui sceglierò una data che piace al relatore o al Ministro. *(Applausi dall'estrema destra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 31.0.1 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 31.0.1, al quarto comma, sostituire le parole: «in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo» con le altre: «e solo ove esista un titolo che abiliti al godimento del suolo».

31.0.1/1 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN, BISSO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. ...

(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)

«1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate le opere insistenti su

aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 34;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè conformi alle previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verificano le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

5. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

6. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I».

31.0.1

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. L'articolo aggiuntivo 31.0.1 è una delle più significative novità introdotte dal lavoro del Senato rispetto al

testo presentato dalla Camera, in quanto nel testo trasmesso dalla Camera, all'articolo 33, sotto la rubrica «Opere non suscettibili di sanatoria», venivano disciplinati contemporaneamente la parte delle opere su aree totalmente inedificabili che risultavano non sanabili e i procedimenti da seguire sulle aree vincolate ma non destinate alla inedificabilità, che invece risultavano sanabili una volta acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sui diversi vincoli.

L'articolo aggiuntivo di cui all'emendamento 31.0.1 si propone invece di chiarire tutte le norme procedurali che devono essere seguite per la sanatoria delle opere costruite su aree sottoposte a un vincolo che non risulti essere di inedificabilità assoluta e rimanda invece all'articolo 33 la trattazione delle opere che non risultano in assoluto sanabili. Si tratta quindi di un elemento di importante chiarimento, a mio avviso, inserito nel testo della legge.

Devo solo far presente che, ad una più attenta rilettura, la dizione di cui al secondo comma, lettera b), dove si specifica «purchè conformi alle previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III», è di fatto contraddittoria rispetto ai fini che il comma intende conseguire. Propongo dunque una nuova formulazione che sostituisca le parole anzidette con le altre «purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III, ove esistenti».

* VISCONTI. Intervengo per illustrare il subemendamento 31.0.1/1. Nell'articolo aggiuntivo, poc'anzi illustrato dal relatore, vengono specificate le opere abusive costruite su aree vincolate ma che possono essere suscettibili di sanatoria. Al quarto comma quindi viene specificato il caso di una costruzione abusiva realizzata da chi non ha alcun titolo di godimento del suolo appartenente al demanio dello Stato o di altri enti territoriali.

Col nostro emendamento vogliamo chiarire che si può accedere alla sanatoria, in questo caso, solo in presenza di un titolo di godimento parziale o totale di questo suolo demaniale.

Diversamente andremmo a legittimare definitivamente una vera e propria usurpazione

di terre demaniali sia dello Stato che di altri enti territoriali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento 31.0.1/1.

BASTIANINI, relatore. Il subemendamento 31.0.1/1 presentato dal senatore Lotti e da altri senatori pone sicuramente un problema reale che però risulterebbe troppo limitativo delle possibilità di sanatoria. Voglio solo precisare che nel testo che ho presentato come relatore anche in assenza di un titolo che abilita al godimento del suolo la concessione di sanatoria è comunque subordinata alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere in via onerosa la concessione del sedime su cui insiste la concessione abusiva. Pertanto vi sono adeguate garanzie per la pubblica amministrazione. Esprimo dunque parere contrario.

NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.1/1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32 e della tabella allegata:

Art. 32.

(Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

1. I soggetti di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 36, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determina-

ta, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, in una misura percentuale del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata. Nelle ipotesi in cui, ai sensi delle norme vigenti, la concessione è parzialmente o totalmente gratuita, la somma dovuta a titolo di oblazione è determinata con riferimento al contributo di concessione stabilito per le nuove costruzioni. Il contributo di concessione da prendere come base di calcolo per la determinazione dell'oblazione è quello vigente alla data del 1° ottobre 1983 e non può essere, comunque, inferiore a lire quindicimila al metro quadrato o cinquemila al metro cubo.

2. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria, e questi, salvi i casi in cui l'alloggio non sia abitato ancorchè ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31, vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva per le abitazioni comunque non superiori a 200 metri quadrati.

3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i soggetti che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni sono tenuti alla corresponsione della oblazione nella misura del cinquanta per cento.

4. La somma dovuta a titolo di oblazione, di cui alla allegata tabella, è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3 a seconda che la superficie delle opere cui la domanda di sanatoria si riferisce sia complessivamente superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.

5. La somma dovuta a titolo di oblazione, di cui alla allegata tabella, nei casi appresso indicati è determinata come segue:

a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale con una superficie coperta complessiva inferiore a 4.000 metri quadrati. È invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 8.000 metri quadrati;

b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con la eventuale superficie minima prevista a norma di legge. È invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata alla attività artigianale del richiedente ed abbia una superficie com-

plessiva inferiore a 200 metri quadrati. È invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 500 metri quadrati;

d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

e) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati. È invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati.

6. La somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è ridotta della metà qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.

TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO					
	Fino al 1° settembre 1967		Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983	
	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	20%	L. 2.000 mq	100%	L. 8.000 mq	150%	L. 10.000 mq
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.	15%	L. 1.250 mq	75%	L. 6.000 mq	120%	L. 7.500 mq

Segue: TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO				
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983	
	Misura dell'oblazione	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.	L. 200.000	60%	L. 4.500 mq	100%	L. 6.000 mq
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.	L. 175.000	20%	L. 2.450 mq	40%	L. 3.000 mq
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattati di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	L. 175.000	20%	L. 2.450 mq	40%	L. 3.000 mq

Segue: TABELLA.

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO				
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983	
	Misura dell'oblazione	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	ACCONTO
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 150.000	L. 800.000	L. 400.000	L. 2.000.000	L. 1.000.000
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 100.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 450.000	L. 225.000.
8. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 14 della presente legge.	L. 75.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 450.000	L. 225.000

Note alla tabella.

1. La misura dell'acconto non può, comunque, essere inferiore a L. 50.000.
2. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'acconto calcolato con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.
3. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le percentuali indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le percentuali indicate al punto 4.
4. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
5. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 8, alle colonne prima, terza e quinta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con propria legge alla determinazione della misura percentuale del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alla quale commisurare il contributo di sanatoria di cui al presente articolo.

Le regioni, in considerazione delle specifiche condizioni di sviluppo e di complessità del fenomeno dell'abusivismo, possono variare la misura del contributo di sanatoria previsto dai commi successivi nella misura del cinquanta per cento, in più e in meno, e, qualora dispongano già di una legge regionale di sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad applicare la misura del contributo di sanatoria ivi previsto.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma, ed in mancanza di specifico provvedimento regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

Nella determinazione del contributo di sanatoria si tiene conto delle condizioni di reddito della famiglia, delle proprietà immobiliari della stessa, del carattere e della dimensione dell'abuso secondo i criteri sottindicati. Qualora il proprietario di una abitazione abusiva:

a) possieda i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, la somma dovuta è ridotta al venticinque per cento;

b) possieda i requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata dallo Stato previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, la somma dovuta è ridotta al quaranta per cento;

c) non sia proprietario di altra abitazione idonea nel comune di residenza o nei comuni confinanti, la somma dovuta è ridotta al settanta per cento;

d) non possieda i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la somma dovuta è pari a quella prevista nella tabella allegata alla presente legge;

e) sia una società, una impresa, un ente di qualunque tipo, la somma dovuta è pari al duecento per cento di quella prevista nella tabella allegata alla presente legge.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono risiedere nella abitazione per la quale richiedono la concessione in sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 o classificate in catasto nella categoria A1 o aventi superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati.

I soggetti, esclusi quelli di cui alla lettera e), che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni, sono tenuti alla corresponsione della somma dovuta, ridotta al 10, al 20, al 30 ed al 50 per cento a seconda che i requisiti da loro posseduti siano quelli, rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma.

I lavoratori emigrati all'estero per almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono stipulare la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo anche in deroga ai limiti di superficie complessiva previsti nei commi precedenti, mentre in assenza di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, la somma dovuta è in ogni caso ridotta al 50 per cento di quanto previsto dalla presente legge.

Qualora l'opera abusiva sia destinata ad uso diverso dall'abitazione, la somma dovuta è così determinata in rapporto a quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge:

a) per attività artigianale del richiedente: la somma dovuta è pari al 20 per cento, 30 per cento, 50 per cento, 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessiva rispettivamente: inferiore a 200 metri quadrati, inferiore a 400 metri quadrati, inferiore a 1.000 metri quadrati, superiore a 1.000 metri quadrati;

b) per attività industriali: la somma dovuta è pari al 50 per cento, 100 per cento, 200 per cento, 300 per cento se l'opera abusiva occupa una superficie coperta complessivamente rispettivamente inferiore a 1.000 metri quadrati, inferiore a 4.000 metri quadrati, inferiore a 8.000 metri quadrati, superiore a 8.000 metri quadrati;

c) per attività commerciali: la somma dovuta è pari al 20 per cento, 50 per cento, 100 per cento, 200 per cento, 300 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessiva rispettivamente: inferiore a 50 metri quadrati o l'eventuale superficie minima prevista dalle leggi vigenti, inferiore a 200 metri quadrati, inferiore a 400 metri quadrati, inferiore a 1.000 metri quadrati, superiore a 1.000 metri quadrati;

d) per attività sportive, ricreative, di culto: la somma dovuta è pari al 10 per cento se si tratta di attività aperte al pubblico, mentre è pari al 100 per cento in ogni altro caso;

e) per attività alberghiera la somma dovuta è pari al 50 per cento se le opere abusive riguardano esclusivamente la realizzazione di servizi igienici, è pari al 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie di pavimento inferiore a 200 metri quadrati, è pari al 300 per cento se la superficie di pavimento non è superiore a 500 metri quadrati, è pari al 400 per cento se è superiore a 500 metri quadrati. Le opere devono in ogni caso essere assoggettate, prima della eventuale sanatoria, a vincolo alberghiero;

f) per attività professionali e/o direzionali la somma dovuta è pari al 100 per cento se l'opera abusiva ha una superficie complessivamente inferiore a 50 metri quadrati, al 200 per cento se la superficie è inferiore a 150 metri quadrati, al 400 per cento se è superiore a 150 metri quadrati.

La somma dovuta è ridotta della metà qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti.

Per tutte le attività non previste dalle precedenti lettere la somma dovuta è pari a

quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge».

32.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

All'emendamento 32.2, sostituire il terzo comma con il seguente:

«Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, i soggetti che concordano con il comune mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo il prezzo di vendita e il canone di locazione per una durata di dieci anni sono tenuti alla corresponsione del contributo di sanatoria nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo».

32.2/1 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN, BISSO

All'emendamento 32.2, al quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata all'attività sportiva, culturale o sanitaria o di due terzi qualora tali opere, mediante convenzione con il comune, siano destinate all'uso pubblico. È altresì ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad opere religiose o a servizi di culto».

32.2/2 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN, BISSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

(Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

«1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 36, a conseguire la

concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

2. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2 per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800, o 1.200 metri quadrati.

3. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 nonchè quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

4. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono

tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:

a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;

b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore rispettivamente a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati. È invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;

e) è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale».

Sostituire la tabella richiamata dal quarto comma con la seguente:

TABELLA

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	Misura della oblazione	Misura della oblazione	Misura della oblazione
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	L. 5.000 mq	L. 25.000 mq	L. 40.000 mq
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.	L. 3.000 mq	L. 15.000 mq	L. 25.000 mq
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.	L. 2.000 mq	L. 12.000 mq	L. 20.000 mq
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq

Segue: TABELLA

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	Misura della oblazione	Misura della oblazione	Misura della oblazione
5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq
6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	L. 1.000 mq	L. 2.500 mq	L. 5.000 mq
7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 14 della presente legge.	L. 100.000	L. 200.000	L. 450.000

Note alla tabella.

1. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'acconto calcolato con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.

2. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.

3. Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.

4. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.

Invito i presentatori ad illustrarli.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, procedo dunque all'illustrazione dell'emendamento 32.2. Queste quattro pagine di stampato, relative al provvedimento n. 646, rappresentano in sostanza l'esito di due settimane di intenso lavoro al Senato in quanto introducono, rispetto al testo della Camera, una serie di novità che tocca al relatore, sia pure sinteticamente, illustrare per completezza degli atti parlamentari.

La novità più importante consiste nell'aver riferito la determinazione dell'oblazione non più alle determinazioni variabili da regione a regione per gli oneri concessori, ma a una serie di valori variabili in relazione al tempo nel quale è stato commesso l'abuso e alla importanza e alla gravità dell'abuso stesso, che vengono fissati in modo non variabile dalla legge dello Stato per l'intero territorio nazionale.

Questa novità è riportata nella tabella e trova il suo fondamento, prima ancora che nei numeri, la cui importanza non è tuttavia da sottovalutare, nella necessità di restituire al provvedimento una sua coerenza logica. Poichè si tratta di cifre che vengono ad essere versate come oblazione per la estizione di reati o di illeciti amministrativi, è stato ritenuto opportuno da parte della maggioranza, con una convergenza significativa dell'opposizione, che queste cifre fossero stabilite in modo unico per l'intero territorio nazionale.

Devo solo precisare che rispetto al testo distribuito dell'emendamento 32.2, al punto 1), propongo in qualità di relatore di sostituire la cifra «lire 40.000 al metro quadro» con la cifra «lire 36.000 al metro quadro».

Per la rimanente parte la tabella ha mantenuto l'impianto del testo licenziato dalla Camera in ordine al riferimento temporale per la commissione dell'abuso, sia tra la

legge ponte del 1967 e la legge n. 10, la Bucalossi, sia successivamente al varo della legge n. 10, perchè diverso era il regime di controllo urbanistico che vigeva nel paese negli intervalli di tempo da me prima richiamati.

Ugualmente è rimasto analogo al testo proveniente dalla Camera l'impianto di classificazione delle opere, da quelle abusive più gravi fino a quelle meno gravi. In relazione a questi due elementi, il tempo e la gravità dell'abuso, si è scaglionata l'onerosità dell'oblazione per introdurre, confermando l'orientamento della Camera, un trattamento equo per la generalità dei cittadini.

Introdotta questo elemento, sono state modificate alcune delle indicazioni dell'articolo 32. Lo Stato riconosce che tali valori e costi di oblazione possono essere abbattuti in due casi: per le costruzioni destinate alla residenza, nel caso si tratti di costruzione destinata a prima casa, e per la casa che si assoggetti a convenzione con il comune per il contenimento dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione.

Nel caso in cui il proprietario della costruzione abusiva assicuri, anche mediante un atto stipulato con il comune, la finalità sociale della costruzione, lo Stato riconosce un abbattimento dell'onere di oblazione.

Non vi sono quindi novità rispetto al testo approvato dalla Camera. Vi è solo una puntualizzazione: mentre il testo della Camera per quanto riguarda la convenzione faceva riferimento ad un termine di dieci anni e ad un generico contenimento dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, in Senato si è ritenuto preferibile fare riferimento alla convenzione stabilita dagli articoli 7 e 8 della legge n. 10, cioè ad una convenzione che ha una maggiore completezza e che meglio ga-

rantisce le finalità sociali a fronte delle quali lo Stato riconosce un abbattimento nella misura dell'oblazione. Da un lato si è usata cioè una mano più leggera nel determinare la misura dell'oblazione e dall'altro si è usata una mano più rigorosa nel condizionare ad una finalità sociale l'abbattimento consentito dalla legge.

Ulteriori modifiche, peraltro marginali, sono state introdotte per le attività non destinate alla residenza. La principale modifica — voglio ricordarlo — è quella di aver assimilato le attività artigianali a quelle industriali, eliminando un elemento di disparità che avrebbe portato le attività artigianali, a parità di superficie, a pagare sensibilmente più di quanto avrebbero pagato le opere abusive destinate ad attività industriali.

PRESIDENTE. La modifica alla tabella proposta testè dal relatore può configurarsi come subemendamento all'emendamento 32.2, il cui testo è il seguente:

All'emendamento 32.2, al punto 1 della tabella, sostituire la cifra «40.000» con la cifra «36.000».

32.2/3

IL RELATORE

LOTTI. Signor Presidente, in presenza dell'emendamento 32.2 del relatore ritiriamo l'emendamento 32.1. Illusterò ora i subemendamenti 32.2/1 e 32.2/2. Onorevoli colleghi, abbiamo inteso dall'intervento del relatore Bastianini come questo articolo 32 sia stato uno degli articoli oggetto di maggiore attenzione da parte delle forze politiche che in questi giorni si sono misurate in un serrato confronto sul grosso nodo dell'abusivismo nel tentativo di correggere alcune iniquità che erano contenute nel testo presentato dal Governo con il proprio decreto del 1983 e che non erano state completamente fugate ed eliminate dal lavoro che la Camera ha condotto su questo articolo. Sarà il senatore Libertini ad esprimere le motivazioni per le quali voteremo contro l'articolo 32, motivazioni di diverso genere, la più importante delle quali è che con questo articolo 32 — nonostante le note positive che vi sono state introdotte — viene confermato l'impianto

della legge, che ha una finalità fiscale che sempre abbiamo ritenuto essere sbagliata e improponibile in una materia come quella della sanatoria dell'abusivismo, che invece andrebbe affrontata con ben altra visione e in una logica tutt'affatto diversa: la logica cioè del recupero del territorio, della sua salvaguardia, di interventi volti a sanare i danni che sono stati compiuti. Ma queste riflessioni le svilupperà più ampiamente il senatore Libertini.

Venendo all'illustrazione del subemendamento 32.2/1, debbo dire che esso è motivato dal fatto che siamo per conservare il testo che era stato approvato dalla Camera; vale a dire che, qualora si sia in presenza di una costruzione abusiva che sia la prima casa e sia abitata dal proprietario, riteniamo che debba essere concessa al proprietario stesso la possibilità di convenzionarsi con il comune facendo conseguire dal convenzionamento un abbattimento dell'importo dell'oblazione che sarebbe tenuto a versare se convenzione non vi fosse.

A questo principio, che pure era stato in un primo momento — soprattutto alla Camera dei deputati — fortemente osteggiato dal Governo addirittura nella persona del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Nicolazzi, la maggioranza in Senato sostanzialmente si attiene, ma vi si attiene apportando una modifica sostanziale e peggiorativa per i cittadini che vorranno convenzionarsi, in quanto con il riferimento che viene introdotto alla legge n. 10 automaticamente gli anni di convenzionamento dai dieci proposti dal testo della Camera saliranno a venti.

Riteniamo perciò che sia più equo e anche più confacente alla tutela e alla salvaguardia di chi è stato ed è abusivo di necessità conservare il testo della Camera, che riproponiamo con il nostro emendamento 32.2/1, con la specificazione — e questo, mi sia consentito di sottolinearlo, rappresenta un successo della parte politica che rappresento — che l'abbattimento del 50 per cento dell'oblazione per chi si convenziona deve intendersi cumulativo con l'abbattimento di un terzo che era previsto per la prima abitazione.

Relativamente all'emendamento 32.3/2, credo che la motivazione sia semplice ed

emerge dalla lettura dell'emendamento stesso. Che cosa si dice nel testo proposto dai colleghi della maggioranza? Che le opere che riguardino attività sportive, culturali, sanitarie, opere religiose o servizi di culto pagano un'oblazione ridotta di un terzo. Intendiamo introdurre una specificazione che riteniamo essere di particolare interesse per gli enti locali, cioè che quando le opere abusive adibite ad attività sportive, culturali o sanitarie siano convenzionate con gli enti locali per consentire un uso pubblico si possa prevedere l'abbattimento a due terzi. In questo modo incentiviamo i proprietari di queste opere a stringere convenzioni con gli enti locali e quindi in via indiretta attribuiamo agli enti locali la possibilità di utilizzare per il pubblico, sulla scorta di apposite convenzioni, strutture (penso in particolare a quelle sportive) di cui vi è un ampio bisogno nel nostro paese (penso anche all'uso che potrebbe farne per determinate ore la scuola). Credo che in questo caso sia possibile introdurre il principio che se vi è convenzione si può abbattere l'oblazione a due terzi.

È questo il significato dell'emendamento 32.2/2 che vi prego di approvare, stante la sua evidente utilità sociale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Il parere del relatore può essere espresso in modo sintetico, perchè le considerazioni riguardo questa materia sono state illustrate già in sede di esame dell'emendamento 32.2.

Sull'emendamento 32.2/2 il parere del relatore è contrario proprio per i motivi di coerenza esposti prima: non si può contemporaneamente chiedere, da una parte, che per finalità sociali si riduca l'incidenza dell'oblazione per opere abusive, mentre dall'altra parte si chiede di individuare uno strumento non sufficientemente penetrante per garantire la finalità sociale dell'opera stessa. Pertanto il richiamo alla legge n. 10 da questo punto di vista fornisce una maggiore garanzia rispetto al testo proposto dall'emendamento 32.2/1.

Analogamente è contrario il parere sull'emendamento 32.2/1 in quanto, relativamente alle esigenze prospettate dal collega Lotti, l'amministrazione pubblica può, proprio attraverso le disposizioni che aprono varchi alle determinazioni regionali sull'onere di concessione, stabilire una graduazione di oneri atta ad incentivare l'eventuale convenzionamento.

* **GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Concordo con il parere espresso dal relatore in relazione agli emendamenti 32.2/2 e 32.2/1, mentre sono favorevole a quelli presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2/1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2/2, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2/3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Il Gruppo comunista voterà contro la proposta del relatore.

Desidero chiarire — richiamandomi anche alle dichiarazioni rese poco fa, dal collega Lotti, illustrando gli emendamenti — che registriamo in questa tabella (nella quale, in sostanza, sono consacrati gli oneri della sanatoria e si introduce quella distinzione che noi abbiamo sempre richiesto tra i vari tipi di abusivismo) passi in avanti sensibili, sia rispetto al decreto originario del ministro

Nicolazzi, sia rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Tuttavia, riteniamo che ci sia in questa tabella un errore fattuale: nel senso che, avendo modificato la cifra più alta, occorre graduare le altre sanzioni in proporzione. Viceversa, la maggioranza ha modificato la prima cifra, portandola da 40 mila lire a 36 mila lire, lasciando immutate le altre e creando nella tabella — a nostro avviso — un serio squilibrio.

Il secondo motivo è di ordine più generale. Riteniamo che nella tabella sia stato fatto, come ho detto, un passo avanti per distinguere l'abusivismo di necessità dall'abusivismo di speculazione — e rivendichiamo questo importante mutamento anche alla nostra battaglia e all'incontro determinatosi — ma riteniamo che la tabella sia ancora squilibrata e rechi tracce di iniquità che saranno evidenti quando si andrà ad applicare la legge.

È per questo che, pur apprezzando i passi in avanti che sono stati compiuti, riteniamo che questi siano insufficienti e, pertanto, voteremo contro.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, debbo dichiarare che ci accingiamo a votare questo emendamento 32.2 con motivi di perplessità, che sono esattamente correlati alle motivazioni che il senatore Libertini ha portato a titolo di merito del voto contrario morbido del Partito comunista.

Non sappiamo infatti se l'innovazione apportata qui in Senato nella struttura complessiva dell'oblazione, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sia completamente positiva o non presenti alcuni lati di oscurità.

Ci muoviamo su un terreno molto difficile, un terreno minato, perchè stiamo facendo una legge di sanatoria ed è sempre difficile in materia di giustizia fare leggi che siano correlate anche a necessità sociali, come è

stato in più occasioni ricordato nel corso di questa discussione.

Riteniamo però che l'indubbia maggiore razionalità e chiarezza costituzionale, che è stata introdotta attraverso l'oblazione unica estesa su tutto il territorio nazionale, vadano a danno dell'immediato riscontro, della immediata sensibilità che può avere il cittadino nei confronti della giustizia di questa pena pecuniaria che viene imposta.

Mi spiego meglio. Nella precedente tabella, essendo tutto rapportato agli oneri di urbanizzazione, quando si diceva che chi ha costruito abusivamente pagherà il 150 per cento — faccio un esempio, che pure era contenuto in quella tabella — degli oneri di urbanizzazione e di concessione, il cittadino aveva subito la sensazione che l'altro cittadino, magari suo vicino, che aveva eluso o addirittura abusato della legge, veniva punito. Con il nuovo sistema invece, essendoci rapportati ad una oblazione unica per tutto il territorio nazionale e avendo demandato alle regioni la possibilità di modificare entro termini molto ampi la parte dell'oblazione di loro competenza, credo si vada perdendo la sensazione immediata di giustizia. Ritengo che questo discorso debba preoccuparci e che quindi si debba porre attenzione a questa circostanza. È molto importante, infatti, che le leggi siano capite e recepite in termini di giustizia dai cittadini. Non faccio tanto un discorso di misura complessiva dell'entrata, perchè ritengo che l'aver sponsorizzato questa legge con le necessità di bilancio sia stato il peccato originale di questo provvedimento, ma volevo sottolineare questo minor senso di giustizia, che i cittadini possono riscontrare in questo disegno di legge, in termini di estrema perplessità.

Il Gruppo socialdemocratico ha voluto che fossero messe agli atti queste sue considerazioni, pur esprimendo voto favorevole alla nuova struttura dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal relatore, sostituito dell'intero articolo, nel testo emendato.

• È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33:

Art. 33.

(Opere suscettibili di sanatoria)

1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui all'articolo 28, persista il contrasto:

a) con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, quando le opere siano state eseguite dopo la dichiarazione di sismicità della zona, salvo quanto disposto in sede di formulazione del piano urbanistico di recupero e, per i soli aspetti statici, quanto disposto dalla lettera e) e dai commi terzo e quinto del presente articolo, nonchè dal quarto comma dell'articolo 34;

b) con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici o a spazi pubblici;

c) con gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) con le norme del decreto ministeriale 1º aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, semprechè le opere stesse costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico;

e) con i vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonchè dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, e con ogni altro vincolo, qualora comportino l'inedificabilità delle aree vincolate;

f) con le norme statali e regionali che comportano l'inedificabilità a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali.

2. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali e regio-

nali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

3. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

4. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

5. In ogni caso le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria non possono essere rilasciate senza il parere favorevole delle competenti amministrazioni statali e regionali. Analogamente si procede per le costruzioni ricadenti nei parchi nazionali e regionali. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro un anno dalla domanda, si intende espresso in senso favorevole.

6. Il parere medesimo non è richiesto per le opere ultimate anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, purchè realizzate in base all'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ancorchè annullata o diventata inefficace.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 33.8, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nonchè quelle

e eseguite nelle zone indicate dalla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, e che non siano compatibili con la tutela medesima».

33.8/1 LOTTI, LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora comportino inedificabilità, se imposti prima della loro esecuzione:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.

2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I».

33.8 IL RELATORE

Al primo comma sostituire le parole: «gli eventuali» con l'altra: «i».

33.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «sempre che il momen-

to della loro adozione non sia successivo a quello della ultimazione delle opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da queste».

33.7 PIROLO, MARCHIO, RASTRELLI, BIGLIA, PISTOLESE, GIANGREGORIO, MOLTISANTI, POZZO, FINESTRA

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: «semprechè le opere stesse» con le altre: «e comunque per le opere che».

33.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, lettera e), sopprimere le parole: «qualora comportino l'inedificabilità delle aree vincolate».

33.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, sopprimere le parole: «in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo».

33.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al quinto comma, terzo periodo, sostituire la parola: «favorevole» con l'altra: «sfavorevole».

33.5 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«Non sono comunque suscettibili di sanatoria:

a) le opere eseguite nel territorio dei parchi nazionali, fatte salve quelle realizzate su aree considerate edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero su aree comprese nei centri abitati risultanti da perimetrazioni deliberate ed approvate ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 aprile 1961, n. 765;

b) le opere eseguite nelle aree dichiarate inedificabili ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) le opere eseguite in zone assoggettate, ai sensi di leggi statali speciali, ad un regime vincolistico di inedificabilità avente finalità di tutela di complessi o località monumentali, del paesaggio e di ambienti naturali».

33.6 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. L'articolo 33, nella nuova stesura proposta, completa l'articolo aggiuntivo inserito dopo l'articolo 31. Nell'articolo aggiuntivo si trattavano le opere sanabili su aree vincolate, in quanto si trattava di aree non totalmente edificabili, mentre nell'articolo 33 si definiscono in modo rigoroso e tassativo le opere che non possono essere oggetto di sanatoria. Credo che questa sia un'impostazione di tutto rigore, in quanto non consente sanatoria su tutte le aree di maggior pregio del paese. Si specifica che per tali opere si applicano le sanzioni di cui al capo I.

Debbo precisare, per dovere di relatore, che tale impostazione rigorosa, che pur ha una sua chiarezza, porterà a difficoltà non irrilevanti per alcune parti del territorio nazionale soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, dove peraltro, purtroppo, nel passato si è assistito ad una edificazione abbondante che non sarà facile ricondurre in pristino applicando il terzo comma dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che, a norma dell'articolo 113, secondo comma, del Regolamento, è pervenuta richiesta, con il prescritto numero di firme, di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 37.2.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso

previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

LOTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 e 33.6, intendo precisare che li consideriamo ritirati, essendo venuto meno l'articolo principale di riferimento.

* VISCONTI. L'emendamento 33.8/1 si riferisce al nuovo articolo 33 che si può ritenere simmetrico rispetto al 32. In quest'ultimo venivano elencate le opere abusivamente costruite e suscettibili di sanatoria, mentre nell'emendamento 33.8 vengono elencate quelle che non sono suscettibili di sanatoria. Avremmo voluto che in questo articolo si iscrivesse anche l'ipotesi della costruzione abusivamente realizzata su aree del demanio dello Stato e degli enti territoriali.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 33, al secondo comma proponiamo un emendamento che estende l'ipotesi di non sanabilità non solo agli immobili vincolati in forza della legge del 1939, ma anche agli immobili ricadenti nelle zone di pregio, zone A, e in altre zone particolari sottoposte a vincolo dalla legge del 1939 riguardante, appunto, i vincoli paesaggistici. Facciamo questo per due motivazioni: prima di tutto, per affermare il principio che comunque gli immobili ricadenti nelle zone A dei nostri centri storici devono essere concettualmente assimilati agli immobili vincolati ai sensi della legge del 1939 e, in secondo luogo, perchè il territorio va visto nella sua unitarietà, cioè ponendo in relazione la città e il suo contesto. Affermiamo un principio sul quale le forze culturali si sono a lungo soffermate: che vanno correlati tutti i vincoli in un unico sistema. Intendiamo pertanto non solo prendere in considerazione i vincoli che attengono agli immobili, all'edificato, ma esaminare questi assieme ai vincoli che attengono ad altre parti del territorio, di carattere paesaggistico, eccetera.

Per queste motivazioni abbiamo presentato l'emendamento 33.8/1, che estende l'impossibilità di sanatoria anche agli immobili ricadenti nelle zone A e agli immobili ricadenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

MARCHIO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 33.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario al subemendamento 33.8/1 e se vogliamo, come dobbiamo, motivare questo parere contrario dobbiamo esprimere qualche stupore per la presentazione di questo subemendamento perchè si è fatta un'opera molto chiara di divisione tra l'articolo 31-*bis*, chiamiamolo così, di cui all'emendamento 31.0.1, e l'articolo 33 trattandosi, nel primo, la materia relativa ai beni e alle aree vincolate ma sanabili in base al parere e, nell'articolo 33, ciò che non è in assoluto sanabile.

È evidente che la fattispecie cui si fa riferimento con il subemendamento 33.8/1 del senatore Lotti e di altri senatori è trattabile all'interno dell'articolo 31 e non, per coerenza, in relazione all'articolo 33.

Se si vuole fare esibizione di rigore, di occasioni ce ne sono molte ma poi la praticabilità legislativa è nulla salvo far perdere la coerenza all'intero provvedimento.

Desidero, nel concludere questo parere sul subemendamento 33.8/1, ribadire che l'articolo 33 nella formulazione che vieta tassativamente la possibilità di sanatoria in aree assoggettate a vincolo di non edificabilità esce dal Senato in una formulazione di assoluto rigore, anzi, di così assoluto rigore da poter destare difficoltà di ordine applicativo.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.8/1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.8 presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Procedimento per l'oblazione)

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredata dalla prova dell'eseguito versamento di una somma a titolo di acconto sulla oblazione nella misura indicata nella allegata tabella. La presentazione della domanda può avvenire anche attraverso inoltro di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Della data dell'inoltro fa fede quella del timbro postale.

2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga, dalla competente autorità amministrativa, dichiarata nulla, decaduta od inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di novanta giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima rata dell'oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e un certificato di collaudo statico rilasciati da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo e competente a redigerli in base alle vigenti disposizioni di legge;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32, nonchè copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 35;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si richiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 32;

e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

4. Al fine del rilascio del certificato di collaudo di cui alla lettera b) del comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i metodi di calcolo per la verifica di stabilità alle sollecitazioni sismiche delle costruzioni eseguite in zona sismica senza concessione od in difformità da essa. Tali metodi devono prevedere, anche in deroga alle norme vigenti, la natura e l'efficacia di opere di consolidamento da eseguirsi, ai fini del rilascio del certificato di collaudo predetto, a cura del richiedente la sanatoria.

5. Nei casi di non collaudabilità dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di collaudo di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

6. Il pagamento dell'acconto è effettuato mediante distinti versamenti in favore dell'erario e del comune nel quale l'abuso è stato commesso per gli importi di cui all'articolo 37, secondo le modalità indicate all'articolo 49.

7. Determinato in via provvisoria l'importo complessivo dell'oblazione dovuta, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede, con le modalità di cui al sesto comma, al versamento del novanta per cento dell'importo medesimo in due rate, delle quali la prima, da versare entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di un ammontare pari al cinquantacinque per cento dell'intero importo, detratto l'acconto di cui al primo comma, e la seconda, da versare entro

centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pari al trentacinque per cento.

8. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'articolo 31, realizzate in comprensorio la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare *pro quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

9. Dopo il versamento della prima rata dell'oblazione il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui al primo comma, lettera e), al secondo ed al quinto comma dell'articolo 33, possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni o che sia decorso il termine di un anno. I lavori per il completamento delle opere di cui al secondo comma dell'articolo 33 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

10. Il diniego di sanatoria da parte del sindaco viene dallo stesso notificato al richiedente.

11. Il comune, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti ed ispezioni, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre

l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo della oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 35, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato delle ricevute del versamento delle somme a conguaglio di spettanza dello Stato e del comune.

12. Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

13. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento delle somme a conguaglio di spettanza dello Stato e del comune, nonchè alla trasmissione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

14. Nei casi sanabili con le modalità di cui all'articolo 33 il termine dei ventiquattro mesi decorre dall'emissione del parere o dalla scadenza del termine di un anno.

15. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in carenza dei requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 34.10, all'ottavo comma, sopprimere il terzo periodo ed aggiungere, in fine, i periodi seguenti: «Qualora l'opera abusiva sia dichiarata sanabile ed ottenga la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, gli istituti di credito sono abilitati a concedere, per il completamento delle opere, mutui fondiari ed edilizi. Tali mutui, qualora il richiedente possieda i requisiti di accesso all'edilizia agevolata dallo Stato, possono

ottenere agevolazioni in conto interessi da parte delle regioni fino ad un massimo della metà del tasso posto a carico del mutuatario».

34.10/1 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN, BISSO

All'emendamento 34.10, al decimo comma, aggiungere in fine le parole: «e trascritto nei pubblici registri immobiliari».

34.10/2 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, PINGITORE, RASIMELLI, ANGELIN, BISSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. ...

(Procedimento per la sanatoria)

«1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 36, ovvero dal termine indicato nel quarto comma dello stesso articolo. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando

l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32, nonché copia della dichiarazione dei redditi nella ipotesi di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 35;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 32;

e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

4. Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086; 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative normative tecniche.

5. Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

6. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato dei dieci per cento. La terza e ultima rata, maggiorata del dieci per cento è versata entro i successivi sessanta giorni.

7. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'articolo 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare *pro quota* agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

8. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima rata e seconda rata seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 31-bis possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 31-bis possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

9. Il sindaco esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo della oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 35, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

10. Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

11. Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

12. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.

13. Nelle ipotesi previste nell'articolo 31-bis il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 31-bis.

14. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agilità anche in deroga dei requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

15. Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

34.10

IL RELATORE

Al primo comma sostituire le parole: «sulla oblazione» con le altre: «sul contributo dovuto».

34.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma, dopo la lettera c), inserire l'altra:

«...») una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, attestante che il dichiarante ed i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altra abitazione idonea nel comune di residenza o nei comuni confinanti, nonchè attestante il possesso di altri requisiti eventualmente richiesti in base alle norme della presente legge».

34.2

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al settimo comma sostituire le parole: «dell'oblazione dovuta» con le altre: «del contributo di sanatoria dovuto».

34.3

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

All'ottavo comma sopprimere le parole: «per l'oblazione».

34.4

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al nono comma sostituire le parole: «dell'oblazione» con le altre: «del contributo di sanatoria».

34.5

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al nono comma, sopprimere il terzo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti:

«Qualora l'opera abusiva sia dichiarata sanabile ed ottenga la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, gli istituti di credito sono abilitati a concedere, per il completamento delle opere, mutui fondiari ed edilizi.

Tali mutui, qualora il richiedente possieda i requisiti di accesso all'edilizia agevolata dallo Stato, possono ottenere agevolazioni in conto interessi da parte delle regioni fino ad un massimo della metà del tasso posto a carico del mutuatario».

34.6

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al decimo comma aggiungere, in fine, le parole: «e trascritto nei pubblici registri immobiliari».

34.7 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

All'undicesimo comma sostituire le parole: «della oblazione» con le altre: «del contributo di sanatoria»

34.8 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al dodicesimo comma sostituire le parole: «all'oblazione» con le altre: «al contributo di sanatoria».

34.9 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. La nuova riscrittura dell'articolo 34 con l'emendamento 34.10 non innova nella sostanza quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera relativamente alle procedure per ottenere la sanatoria: introduce esclusivamente quelle modificazioni rese necessarie dalla diversa impostazione del complesso delle procedure richieste per l'oblazione della sanatoria.

L'unica novità che desidero richiamare è relativa al problema delle zone sismiche che il legislatore deve affrontare con molto realismo. Noi ci troviamo di fronte a molte costruzioni abusive ubicate in zone sismiche nelle quali un provvedimento di sanatoria che vincolasse al rigido rispetto delle norme, quelle stesse norme che non sono rispettate per gran parte delle costruzioni esistenti, comporterebbe di fatto una inapplicabilità della sanatoria stessa in zone dove gli abusi edilizi sono al servizio della popolazione, che, ove non potesse abitare in queste costruzioni, non saprebbe dove andare a vivere.

Pertanto, le direttrici del Senato sono per una indicazione rigorosa riguardo a norme

minime di sicurezza, ma di forte semplificazione rispetto agli adempimenti richiesti per l'ottemperamento delle prescrizioni stesse.

LOTTI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8 e 34.9.

GIUSTINELLI. Il subemendamento 34.10/1 da noi presentato è volto ad ottenere la soppressione del terzo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 34, appena illustrato dal relatore, laddove afferma che l'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.

È nostra convinzione che non basti il versamento di queste due rate per poter proseguire nel completamento dell'opera, per il quale, nella concreta dialettica con l'amministrazione comunale, si potrebbero verificare situazioni di reale impossibilità. Per questo motivo, noi pensiamo che debba essere posta a questa facoltà degli istituti di credito una precisa condizione, quella cioè che l'opera sia sanabile e che quindi essa stessa finisca con l'ottenere la concessione edilizia in sanatoria.

Proponiamo inoltre, sempre all'ottavo comma, una aggiunta tendente a cogliere una ulteriore specificazione del problema nel senso che non solo noi siamo favorevoli a che l'opera sanabile e sanata possa fruire per il suo completamento di mutui fondiari ed edilizi, ma siamo altresì favorevoli ad una particolare agevolazione che dovrebbe essere corrisposta da parte delle regioni, quindi a norma delle leggi vigenti sulla casa, a coloro che hanno i requisiti per l'edilizia agevolata, discriminando in modo piuttosto radicale rispetto alla situazione economica di chi evidentemente tali requisiti non ha in quanto possiede un reddito largamente superiore.

In tal modo, noi pensiamo che questo nostro subemendamento, se accolto, possa realmente consentire di cogliere la specifica esigenza di quei cittadini che ottenendo la sanatoria chiedono che l'opera possa essere completata fruendo delle agevolazioni che la legge riconosce a coloro che si trovano in determinate condizioni di reddito.

LOTTI. Il nostro subemendamento 34.10/2 è molto semplice in quanto in esso si prevede che il diniego di sanatoria da parte del sindaco sia non solo notificato al richiedente — come stabilisce il comma 10 dell'articolo 34 —, ma trascritto anche nei pubblici registri immobiliari. Questa ci sembra una prescrizione necessaria al fine di garantire gli eventuali acquirenti da incauti acquisti.

Si tratta di un punto molto semplice, e quindi credo che anche la maggioranza non dovrebbe avere difficoltà a far proprio questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 34.10/2 perchè si tratterebbe di un inutile appesantimento a fronte di una materia già sufficientemente tutelata.

In merito all'emendamento 34.10/1, comprendo le osservazioni svolte dal collega senatore Giustinelli relativamente alle riserve che gli istituti di credito potrebbero interporre nel concedere mutui a seguito del pagamento della seconda rata e non invece a sanatoria avvenuta. Devo però affermare che questa sarà una scelta degli istituti di credito, ed è quindi inutile che il legislatore vincoli gli istituti stessi ad operare solo in presenza della sanatoria concessa.

Riguardo alla richiesta facoltà da attribuire alle regioni di concedere agevolazioni dobbiamo essere chiari: se le agevolazioni sono concesse con fondi regionali ci troviamo nell'ambito di possibili leggi regionali per le quali nulla osta salvo il parere del Commissario di Governo che vi può essere o meno indipendentemente dalla nostra disposizione legislativa; se si tratta di un fondo dello Stato io credo che ci troveremo di fronte ad una fattispecie diversa non contemplata dalle leggi di finanziamento all'edilizia e che pertanto la materia non possa essere affrontata in un modo così semplificato.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 34.10, contrario agli emendamenti 34.10/1 e 34.10/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.10/1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.10/2, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.10, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(Rateizzazione)

1. Nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono versare, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, l'acconto da corrispondere all'atto della presentazione della domanda in misura pari ad un terzo di quello indicato nell'allegata tabella. La restante parte, fino alla concorrenza del novanta per cento dell'importo complessivo dell'oblazione determinato in via provvisoria, è suddivisa in sedici rate trimestrali di eguale importo.

2. Nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare l'acconto in misura pari alla metà di quello indicato nell'allegata tabella. La restante parte dell'oblazione, fino alla concorrenza del novanta per cento, è suddivisa in otto rate trimestrali di eguale importo.

3. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui al comma precedente, le rate corrisposte dopo il 30 giugno 1985 sono maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento.

4. Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Rateizzazione)

«1. Nella ipotesi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale importo.

2. Nella ipotesi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 32 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, è suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo.

3. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate corrisposte dopo il 30 giugno 1985 sono maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento in ragione d'anno.

4. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire centocinquantamila.

5. Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali».

35.3

IL RELATORE

Premettere il seguente comma:

«Le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determinano le forme di agevolazione e rateizzazione per i soggetti richiedenti la concessione in sanatoria di opere abusive purchè le stesse riguardino una abitazione di uso diretto del richiedente e purchè lo stesso possieda i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata dallo Stato. Alla scadenza del termine di cui sopra si applicano le norme di cui al presente articolo, ove la regione non abbia provveduto».

35.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'oblazione» con le altre: «del contributo».

35.2

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Nell'emendamento 35.3 non sono contenute profonde novità rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Sono stati semplicemente introdotti elementi di omogeneizzazione con le novità procedurali inserite nei precedenti articoli. Voglio solo ricordare che è stato inserito il quarto comma, che specifica come la rateizzazione non possa essere comunque inferiore a 150.000 lire e ciò per evitare una rateizzazione troppo esigua e di fatto, poi,

non gestibile anche soltanto sul piano della riscossione.

LOTTI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 35.1 e 35.2 in quanto l'articolo 35 viene già modificato con l'emendamento 35.3 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 35.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.3, presentato dal relatore sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

(Contributo di concessione)

1. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo, ove dovuto, previsto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. La legge regionale può modificare le vigenti norme di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché prevedere la corresponsione, anche rateizzata, di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate prima del 30 gennaio 1977. In tale caso la misura del contributo non può essere comunque superiore a quella prevista per le sole opere di urbanizzazione. In sostituzione totale o parziale di detto contributo può inoltre essere prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a cura dei soggetti istanti, eventualmente riuniti in consorzio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Contributo di concessione)

«1. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo, previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.

2. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico di commi, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al cinquanta per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti.

3. Le regioni possono inoltre, prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

4. Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti».

36.2

IL RELATORE

Al primo comma sostituire le parole: «dell'oblazione» con le altre: «del contributo di sanatoria».

36.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 36.2, sostitutivo dell'articolo 36, richiede almeno qualche parola di chiarimento, perchè è una delle novità introdotte dal Senato su cui maggiormente si accende una polemica che non ha ragione di essere. Si afferma che, attraverso questo articolo, che riconosce alle regioni un potere che comunque queste avevano in forza della legge n. 10 del 1977, si potrebbe giungere a forme di ingiustizia che favorirebbero i cittadini abusivi rispetto a quelli che hanno rispettato la legge.

La precisazione del relatore è la seguente: intanto, una previsione di manovra regionale sui contributi di concessione (in riferimento, in particolare, agli oneri di urbanizzazione) era già prevista dall'articolo 36 del testo approvato dalla Camera. Anzi, il Senato ha limitato questa possibilità di manovra fino al limite del 50 per cento delle tabelle oggi vigenti.

In secondo luogo, si inserisce tra gli oneri posti a carico dell'abusivista che richieda la sanatoria la corresponsione della quota del contributo di concessione rapportata al costo di costruzione. Il provvedimento ha quindi, nella nuova formulazione dell'articolo 36, una costruzione più rigorosa e che meglio risponde all'esigenza di poter porre l'abusivista in una condizione eguale a quella del cittadino che ha rispettato la legge, fermo restando che poi l'abusivista pagherà l'oblazione di cui agli articoli che sono già stati discussi.

LOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 36.1 è ritirato.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Abbiamo colto, anche attraverso l'illustrazione fatta ora dal relatore a proposito della nuova formulazione dell'articolo 36, alcuni passi in avanti che non esitiamo a definire positivi.

Per queste ragioni riteniamo che, conseguentemente, il voto del nostro Gruppo non può che essere di astensione.

Ci sono degli elementi positivi, non soltanto per quanto riguarda la nuova misura degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione a favore dell'amministrazione comunale, ma soprattutto per quel che riguarda i poteri delle regioni che possono modificare, come è loro potestà di carattere generale, le norme di attuazione della legge n. 10 entro la misura del 50 per cento, quale è stata indicata dal relatore, e agire in tale direzione entro termini specifici, ovvero entro 90 giorni, fornendo così al cittadino che vuole ottenere la sanatoria, anche un quadro di riferimento che è meglio precisato, con dati certi che possono aiutarlo ad assumere le decisioni necessarie.

Apprezziamo pure che nel provvedimento vengano introdotte misure di maggiore certezza sulle somme che devono essere pagate e sulla effettiva possibilità di migliori interventi di recupero degli insediamenti abusivi.

Per queste ragioni, come dicevo all'inizio, preannuncio che il voto del Gruppo del partito comunista relativo a questo articolo sostitutivo sarà di astensione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento 36.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.2, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(Destinazione del ricavato)

Le somme riscosse a titolo di oblazione sono ripartite con i seguenti criteri:

a) l'ammontare dell'acconto e delle rate è attribuito per il novantaquattro per cento

allo Stato e per il sei per cento ai comuni interessati;

b) è attribuito ai comuni il conguaglio, rispetto al totale delle somme determinante in via provvisoria dal presentatore dell'istanza, da versare al momento del rilascio della concessione in sanatoria. L'eventuale eccedenza determinata in via definitiva è attribuita allo Stato nella misura del cinquanta per cento ed ai comuni interessati per il residuo cinquanta per cento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

37.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il ricavato dei pagamenti riscossi è acquisito per il 50 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso e obbligatoriamente destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 50 per cento al bilancio dello Stato e destinato, in termini di competenza, alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili; il finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; l'acquisizione di aree costiere marine, lacustri e fluviali; l'aggiornamento del catasto; il potenziamento degli uffici tecnici erariali; la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale; la costruzione di opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti da calamità naturali.

La disponibilità di cassa derivanti, per il 1984, da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi en-

tro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali interventi di adeguamento sismico di cui agli articoli 33 e 34 saranno realizzati a cura ed a spese dei titolari richiedenti la concessione a sanatoria ai quali verrà corrisposto un contributo a valersi sui fondi assegnati dallo Stato dal presente articolo, in misura non superiore all'importo della somma dovuta per la sanatoria, e sempre che sia documentata l'avvenuta realizzazione dell'intervento».

37.1

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le somme versate all'erario ai sensi dell'articolo 32 della presente legge sono destinate alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione di aree edificabili; il finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; l'acquisizione di aree costiere marine, lacustri e fluviali; l'aggiornamento del catasto; il potenziamento degli uffici tecnici erariali; la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale; la costruzione di opere di urbanizzazione primaria nei comuni colpiti da calamità naturali.

Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali interventi di adeguamento sismico di cui agli articoli 33 e 34 saranno realizzati a cura ed a spese dei titolari richiedenti la concessione a sanatoria ai quali verrà corrisposto un contributo a valersi sui fondi assegnati dallo Stato dal presente articolo, in misura non superiore alla somma dovuta per la sanatoria, e sempre che sia documentata l'avvenuta realizzazione dell'intervento».

37.3

LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Alle regioni Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è garantita l'assegnazione di somme da destinare al recupero urbanistico degli insediamenti urbanistici in misura almeno pari al gettito che nelle stesse regioni deriverà all'erario ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».

37.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 37.2 propongo di sopprimere l'articolo 37, cioè di versare allo Stato l'intero incasso legato alle oblazioni. Ciò è dovuto ad un motivo di coerenza: se si riconosce che l'oblazione determinata in modo uguale per tutto il territorio nazionale è relativa ad un reato amministrativo, non c'è dubbio che tutta l'attribuzione dei proventi della oblazione spetta allo Stato. Devo dire che il problema delle risorse degli enti locali è stato risolto ed affrontato inserendo nell'articolo 35 l'obbligo, per il richiedente la sanatoria, di versare in alcuni casi anche il corrispettivo legato al costo di costruzione all'interno del contributo di concessione.

LOTTI. Ovviamente viene ritirato l'emendamento 37.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, in quanto riferito a materia non più vivente. Illustrerò così gli emendamenti 37.3 e 37.4.

Ho inteso dall'intervento del relatore, senatore Bastianini, che la presentazione dell'emendamento 37.2 sarebbe il frutto logico, la logica conseguenza, del diverso impianto che, con riferimento all'oblazione, è stato introdotto nella legge che ci accingiamo ad approvare.

Il ragionamento in sintesi è il seguente: si è nettamente distinto tra oblazione e opere di concessione; i comuni si vedono garantite le entrate attraverso gli oneri di concessione; l'introito dell'oblazione non può che essere devoluto alle casse dello Stato.

Mi permetto di dire che, se questo ragionamento regge sul piano di una logica meramente astratta e formale, non regge affatto sul piano di una logica che definirei dialettica; in ogni caso, questo emendamento 37.2 registra un profondo, gravissimo arretramento della maggioranza di Governo e, quindi, del pentapartito, rispetto alle posizioni che lo stesso aveva approvato e fatte proprie alla Camera dei deputati, sede in cui la maggioranza stabili che il 16 per cento, quanto meno, delle entrate dell'oblazione doveva essere devoluto alle amministrazioni comunali. Questo per il semplice motivo che saranno i comuni a dover sopportare l'onere di ente esattore per conto dello Stato delle somme che i sanandi verseranno a titolo di oblazione e con l'altra motivazione, che si voleva, per questa via, garantire, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche una ulteriore quota da destinarsi agli interventi di recupero.

Oggi, invece, vediamo assolutamente capovolta questa impostazione e la maggioranza riconferma — supposto che ve ne fosse ancora bisogno — rafforzandola addirittura, la vocazione meramente fiscale che ispira questo provvedimento.

Tutti i soldi che l'erario introiterà dal pagamento dell'oblazione sono destinati alle casse dello Stato e dovrebbero — si presume — essere utilizzati per ridurre il *deficit* di bilancio dello Stato stesso.

Già in occasione dell'illustrazione delle nostre posizioni, con riferimento all'articolo 17, nei giorni scorsi abbiamo dimostrato come questa impostazione non regga alla logica dei fatti, come sia assolutamente improponibile che lo Stato affronti il problema della sanatoria dell'abusivismo e, quindi, la soluzione del dramma in cui l'abusivismo si concretizza, pensando di fare quattrini. Abbiamo ribadito allora e lo riconfermiamo ancora oggi con maggior forza che questo è un impianto inaccettabile: è una soluzione che troverà l'opposizione della coscienza dei cittadini. Ciò perchè questi, pur responsabili dell'abuso, pagheranno a titolo di sanzione una somma di denaro, avendo l'attesa che la somma che loro pagheranno per sanare un reato venga investita per il recupero sociale, civile, delle aree colpite dall'abusivismo.

Questo non potrà avvenire secondo la logica prospettata dalla maggioranza.

Deve essere chiaro, allora, colleghi della maggioranza: non è sufficiente approvare la legge in Parlamento. Le leggi devono avere gambe, devono poter camminare, devono essere applicate. Perchè questo avvenga, devono trovare risponidenza nella coscienza dei cittadini.

Questa risponidenza, con la soppressione dell'articolo 37 e con il riservare l'introito dell'oblazione totalmente allo Stato, non si avrà. Così, anche i cittadini che hanno costruito secondo le norme, che hanno costruito in regola ed hanno versato regolarmente gli oneri di concessione ai comuni, si vedranno penalizzati da questa impossibilità di utilizzare i fondi derivanti dalle oblazioni per il risanamento del territorio, perchè non v'è dubbio che questi cittadini onesti e corretti che hanno costruito secondo le regole urbanistiche non vedranno sistemati gli ambiti del loro comune nel quale l'abusivismo ha creato danni e guasti che si ritorcono anche contro di loro. Per questo motivo noi proponiamo che le entrate che deriveranno all'erario dall'oblazione vengano utilizzate per costituire un fondo che dovrà avere lo scopo di acquisire aree edificabili e quindi di recuperare i territori che sono stati tormentati e devastati dall'abusivismo. È questo l'obiettivo che un serio legislatore avrebbe dovuto fin dall'inizio porsi: abbandonare l'idea balorda di fare denaro su un disastro nazionale, ma approfittare dello strumento di sanatoria per porre finalmente mano alla rinascita dei territori colpiti dall'abusivismo. Quindi l'emendamento 37.3 è un emendamento che si illustra da sè, oserei dire, tanta è la sua evidenza, evidenza che però non appare agli occhi della maggioranza convinta erroneamente che su questo disastro si possano fare denari.

L'emendamento 37.4 è, signori colleghi, l'esplicitazione più logica delle cose che prima ho affermato. Noi siamo convinti che con i fondi derivanti dall'oblazione si debba costituire un fondo nazionale che deve dare risposte ai problemi che ho prima elencato e che riassumo nel recupero del territorio.

Vi facciamo un'altra proposta se tale emendamento 37.3 non vi trova soddisfatti, ed è un ragionamento molto semplice che io intendo sottoporre di nuovo alla riflessione dell'intera Aula, ma soprattutto dei colleghi del Mezzogiorno. L'altro giorno, in occasione della discussione sull'articolo 17, abbiamo avuto modo di dimostrare come l'abusivismo sia soprattutto un fenomeno che riguarda il Mezzogiorno, come fenomeno di massa. Ebbene noi vi proponiamo, con il nostro emendamento subordinato 37.4, che i fondi raccolti nelle regioni Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna — che sono le regioni maggiormente colpite da questo fenomeno — a titolo di oblazione vengano impegnati in queste regioni per il recupero e per il risanamento del territorio. Credo che questo sia il minimo che un serio legislatore deve fare nei confronti di queste regioni. Mi rendo perfettamente conto delle obiezioni che a questa impostazione potrebbero essere poste: e allora al Nord cosa succede? Al Nord non succederebbe nulla, cari colleghi, perchè il fenomeno dell'abusivismo ha dimensioni molto meno serie, molto meno gravi e molto meno estese, perchè le regioni del Nord hanno problemi di recupero territoriale di gran lunga inferiori rispetto al problema che si troveranno di fronte le regioni meridionali.

È con questo spirito pertanto e con queste motivazioni che vi invitiamo, con grande serietà, ma anche con grande fermezza a prendere in considerazione e a fare vostro l'emendamento 37.3 e, in subordine, l'emendamento 37.4 presentato dai senatori comunisti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Alle valutazioni svolte dal senatore Lotti a nome del Gruppo comunista devo rispondere come relatore intanto richiamando alcuni esempi di fatto, dimenticando i quali si può dimostrare tutto e il contrario di tutto. Gli elementi di fatto sono che, a fronte dell'eliminazione della

previsione di un introito del 16 per cento sull'oblazione a favore dei comuni, è stata introdotta all'articolo 36, precedentemente votato, la previsione dell'incasso da parte dei comuni del contributo di concessione per la parte relativa agli oneri di costruzione.

In secondo luogo, in relazione a questo nuovo impianto del provvedimento elaborato dal Senato, la graduazione degli oneri di concessione di cui all'articolo 36 spetta alla responsabilità delle regioni, che potranno scegliere tra un comportamento responsabile, che fornirà ad esse e ai comuni i denari per procedere alle necessarie urbanizzazioni, ed un comportamento meno responsabile che, forse per acquisire consensi, porterà le regioni ad abbassare ulteriormente questi oneri di concessione.

Nell'impianto della legge, nel rispetto della norma costituzionale, questa responsabilità è data alle regioni che, con l'articolo 36, hanno la possibilità di provvedere i loro comuni delle risorse per le urbanizzazioni oppure di non provvedervi. Non si può sempre scaricare sullo Stato ogni responsabilità degli enti locali.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal relatore e contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.2.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Votando contro l'emendamento 37.2 apriamo la strada a soluzioni che offrono due garanzie sulle quali chiediamo a ciascun senatore di riflettere.

In primo luogo, è esatto quello che ha detto il senatore Bastianini, ossia che ai comuni vanno gli oneri di urbanizzazione, l'eventuale costo di costruzione a pagamento della sanatoria, ma tutti quelli tra di voi — e ce ne sono tanti — che sono stati o sono amministratori comunali, soprattutto nell'I-

talia meridionale, sanno che nelle zone colpite dal fenomeno dell'abusivismo i Comuni dovranno sostenere spese di recupero del territorio che vanno oltre quelle degli oneri di urbanizzazione. Nel momento in cui in vaste zone del Mezzogiorno raccoglieremo consensi intorno alla sanatoria — e noi opereremo perchè questo avvenga — avremo la rivolta di intere popolazioni, e non si tratta di abusivi, perchè esse non accetteranno che, dopo avere sanato, quei territori vengano mantenuti nelle condizioni in cui sono.

Il problema è assicurare ai comuni i mezzi per intervenire sul territorio.

C'è poi una seconda questione alla quale un eventuale voto contrario del Senato offre garanzie: e questo riguarda, cari colleghi dell'Italia meridionale, il Mezzogiorno. Si sta preparando un provvedimento sulla Cassa per il Mezzogiorno che tende a trasferire risorse dal Nord al Sud. Attenti perchè, votando l'emendamento soppressivo, proposto dal relatore, voi fate la Cassa del Mezzogiorno al contrario: dal Sud verso il Nord. Non so cosa si riscuoterà sulla penale (i 3 mila o i 4 mila miliardi di cui parla il Governo), ma è certo — e lo sapete tutti — che l'80 per cento di queste somme verrà dal Mezzogiorno e invece di essere reimpiegato nel Mezzogiorno verrà trasferito nel bilancio dello Stato per essere destinato ad altri fini.

Noi proponiamo di respingere l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, la cui sostanza è di avocare allo Stato tutti i proventi della penale, spogliando Comuni e Mezzogiorno. Se il Senato respinge l'emendamento soppressivo, il Gruppo comunista è pronto a discutere e a concordare formule che garantiscano un maggior introito ai comuni o che, in linea subordinata, almeno garantiscano il principio che i soldi prelevati dall'Italia meridionale non escano dall'Italia meridionale; votando invece l'emendamento soppressivo, come propone il relatore, sbarate la strada a queste soluzioni.

È per questo che abbiamo chiesto il voto segreto: vogliamo che ogni senatore risponda a questa questione che è importante, che non taglia gli schieramenti di partiti. È un problema che non si chiuderà qui perchè lo trasferiremo nella legge finanziaria, nel pae-

se, chiameremo ciascuno a render conto di questo fatto, ma, prima di tutto, ci appelliamo alla coscienza dei colleghi, al di là della separazione tra maggioranza e opposizione. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bisso, Lotti, Rasimelli, Visconti, Giustinelli, Cannata, Volponi, Grossi, Ranalli, Gioino, Bellafiore, Cascia, Mascagni, Meriggi, Montalbano, Gianotti, Salvato, Nespolo, Vitale, Guarascio, Di Corato, Imbriaco e Rossanda hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 37.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Avellone,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Battello, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Buffoni, Butini,

Calice, Campus, Cannata, Carli, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castelli, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Cheri, Chiarante, Chiaromonte, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo V. (L.), Colombo V. (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini, Costa, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, D'Amelio, De Cataldo, De Giuseppe, Degola, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Di Stefano, D'Onofrio,

Fallucchi, Fanfani, Fanti, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Fimognari, Finestra, Finocchiaro, Fiocchi, Fiori, Flamigni, Fontana, Frasca,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giustinelli, Gradari, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

La Valle, Leopizzi, Libertini, Lombardi, Lotti,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Martini, Mascagni, Mazzola, Melotto, Meoli, Meriggi, Miana, Milani Armelino, Milani Eliseo, Monaco, Mondo, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Nespolo, Novellini,

Orciari, Ossicini,

Pacini, Pagani, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Pastorino, Patriarca, Pechioli, Petrarra, Petrilli, Pieralli, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Pollastrelli, Pollini,

Ranalli, Rasimelli, Romei, Rossanda, Rossi, Ruffilli, Ruffino, Rumor,

Salvato, Salvi, Santalco, Santonastaso, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Signorelli, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spittella, Stefani,

Tambroni Armaroli, Taramelli, Taviani, Toros, Torri, Trotta,

Urbani,

Vecchi, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi, Zaccagnini.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Anderlini, Battista, Loi, Bernassola, Castiglione, Donat-Cattin, Foschi, Gozzini, Loprieno, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pappalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Ulianich, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Enriques Agnoletti, Cossutta, Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Pollidoro, Pozzo, Procacci, Vella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 37.2, presentato dal relatore.

Senatori votanti	197
Maggioranza	99
Favorevoli	97

Contrari	94
Astenuti	6

Il Senato non approva.

(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

BASTIANINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo la sospensione della seduta in quanto si tratta di un articolo di grande importanza per cui la mancata approvazione della soppressione dell'articolo stesso crea problemi di coordinamento con altri articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito, essendo però chiaro a che punto sospendiamo e cioè che, essendo stati respinti tutti gli emendamenti, siamo in fase di votazione del testo dell'articolo 37 come proposto dalla Commissione.

(La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle ore 19).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. C'è un po' di confusione. Vorrei che i colleghi che rientrano da conversazioni anche animate abbiano il tempo di riprendere posto, perchè siamo di fronte a un voto molto impegnativo. Ho dichiarato poco fa, prima del voto segreto, che noi siamo pronti ad accedere a soluzioni subordinate e tale dichiarazione vale ancora adesso: siamo pronti a ricercare soluzioni positive. Per questo, se si arriverà al voto, voteremo per mantenere l'articolo. Ma voglio mettere in guardia i colleghi che, questa volta, la soppressione dell'articolo risultante da un voto contrario dell'Assemblea sarebbe prima di tutto contraddittoria con l'espressione di volontà che c'è stata prima: il Senato, dopo aver stabilito che quel testo va mantenuto, si pronuncerebbe per la sua soppressione. Inoltre — e mi richiamo anche all'articolo 93 del Regolamento — voglio fare ai colleghi un discorso che è politico: se il Senato votasse contro l'articolo, contraddirebbe se stesso, perchè darebbe luogo ad un'espressione di volontà contraria a quella manifestata pochi minuti fa. In secondo luogo — lo ribadisco — con un voto che sopprimesse l'articolo la maggioranza che facesse questo si assumerebbe la responsabilità di sbarrare la strada ad un riparto dei fondi che salvaguarda non solo i comuni, ma il Mezzogiorno.

In sostanza approverebbe, dopo averla respinta, un'ipotesi di drenaggio di risorse dal Mezzogiorno. Ritengo che siano minori di quanto pensa il ministro Nicolazzi (lui pensa che siano 4.000-4.500 miliardi, io penso che siano meno). Ma anche se fossero meno, solo 2-3.000 miliardi, sarebbero pur sempre fondi raccolti nel Mezzogiorno che andrebbero altrove.

Quindi chiedo ai colleghi di voler cercare con noi una soluzione concordata; se non vogliono cercare con noi una soluzione concordata, chiedo loro di confermare il voto espresso in precedenza. Prima abbiamo votato contro l'emendamento soppressivo dell'articolo; ora votiamo sì per confermare l'articolo che garantisce un riparto per i comuni non totale ma parziale, che assicura la salvaguardia degli interessi del Mezzogiorno.

Quindi, nel caso si arrivi al voto, Il Gruppo comunista è a favore dell'articolo e mi auguro che i colleghi che prima hanno votato con

noi per respingere l'emendamento soppressivo questa volta votino sì. Ma, ripeto, siamo aperti a soluzioni di questo problema che possano essere trovate con la maggioranza. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, molto brevemente. Quanto è accaduto con la reiezione da parte del Senato dell'emendamento soppressivo dell'articolo 37 indubbiamente porta un certo squilibrio e un grave turbamento nell'impianto che era stato dato con la nuova versione degli articoli 35 e 36, in modo particolare, e nella nuova ripartizione delle competenze che era stata fatta tra proventi che dovevano andare allo Stato attraverso l'oblazione e proventi che invece andranno alle autonomie locali attraverso la delega che è stata conferita alle regioni per poter disciplinare gli oneri che per i richiedenti la sanatoria dovranno essere stabiliti dalle regioni stesse.

Questo fatto turba il disegno studiato nelle riunioni del comitato ristretto e nei lunghi incontri avutisi tra le forze politiche e credo lo turbi in senso piuttosto grave e profondo, perchè, se l'oblazione è destinata ad estinguere l'azione penale, non può non essere di competenza dello Stato; se ai comuni occorre dare una provvista di mezzi per far fronte agli oneri che essi saranno chiamati a sostenere nel momento in cui dovranno apprestare tutte le opere per dotare le costruzioni abusive delle necessarie strutture di urbanizzazione, ad essi si dovrà provvedere non solo con i proventi del ricavato della legislazione regionale, ma anche attraverso una dotazione che il Governo, con separato atto, potrà prevedere.

A questo punto, non si può continuare a mantenere, nel testo della legge così come è stato ridisegnato, l'articolo 37 nella formulazione giunta dalla Camera, perchè verrebbe a svisare quello che di nuovo è stato realizzato attraverso il lungo travaglio di questi giorni da parte delle forze politiche.

Perciò il Gruppo della Democrazia cristiana, non per misconoscere o per negare i giusti interessi delle autonomie locali ed in modo particolare dei comuni, ma perchè ad essi si è voluto provvedere in modo diverso, non può che votare contro l'articolo 37.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, alle argomentazioni che ha portato il senatore De Cinque voglio aggiungerne alcune da parte del Gruppo socialdemocratico. La struttura dell'oblazione così come approvata dalla Camera prevedeva l'accorpamento degli oneri di concessione relativi ai costi di costruzione nell'ambito della cifra forfettaria percentualizzata sugli oneri di urbanizzazione. Nell'ambito del provvedimento e delle innovazioni introdotte qui al Senato, è stata scorporata dalla struttura dell'oblazione la parte relativa agli oneri relativi ai costi di costruzione per cui tali oneri, come previsto nel testo del Senato, passano tutti e completamente direttamente ai comuni.

È prematuro e non possiamo azzardare delle stime, ma questa parte che è stata riconosciuta di competenza dei comuni, qualora i comuni stessi lo vogliano — e questo è un punto da sottolineare — è ben maggiore del 16 per cento previsto nel testo della Camera.

Con queste premesse, il provvedimento del Senato non toglie assolutamente nulla alle autonomie comunali...

LIBERTINI. Toglie i soldi.

PAGANI MAURIZIO. No, non toglie i soldi, perchè la parte relativa ai costi di costruzione, che prima era conglobata nell'oblazione, oggi viene destinata totalmente ai comuni. Allora, se vogliamo agire in buona fede, dobbiamo riconoscere che il provvedimento nel testo del Senato dà ai comuni una quota parte molto maggiore di quella che avrebbe corrisposto al 16 per cento previsto dalla Camera.

Questo per chiarire che noi, approvando la soppressione dell'articolo 37, non andiamo a togliere alcunchè ai comuni, anzi, in certa misura, qualora andassimo a riconoscere una quota parte molto importante dell'oblazione ai comuni, daremmo un premio ai comuni che, per lassismo o per altri motivi peggiori, hanno di fatto favorito il fiorire dell'abusivismo sul loro territorio.

Per questi motivi, come Gruppo socialdemocratico ci dichiariamo contro il mantenimento dell'articolo 37.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. La situazione che si è determinata è del tutto lineare, per quanto riguarda la maggioranza. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Fa sorridere ma è lineare perchè la maggioranza, nella fase precedente le ferie estive, ha seguito la linea di migliorare il testo della Camera seguendone l'impianto; ha riflettuto, perchè non si tratta di una maggioranza armata: è armata di intelligenza e quindi la usa... (*Commenti dall'estrema sinistra*). Lei, Colajanni, che è armato di calcolatrice forse non comprende bene ma io, che sono armato del mio modesto cervello, cerco di continuare a ragionare nonostante l'interruzione.

Ho riflettuto criticamente rispetto ad un obiettivo essenziale di questo provvedimento e cioè che il Parlamento non si liberi, ma liberi il paese da una situazione non più sopportabile, quella dell'abusivismo, e lo doti di armi maggiori rispetto alla prevenzione e alla repressione. Questo ha portato ad una riflessione che era anche di revisione dell'impianto e della impostazione della legge; di questo del resto i colleghi del Gruppo comunista ci hanno dato atto. Quindi perchè negarlo adesso, sull'esito di un voto piuttosto che di un altro?

La nostra impostazione è lineare per questo motivo, perchè c'è a monte questa riflessione critica e quindi questa diversa impostazione dell'impianto della legge. È quindi conseguente, perchè lineare, la proposta del

relatore di soppressione dell'articolo 37 in quanto, rispetto all'impostazione della maggioranza, l'oblazione, per una ragione non pretestuosa, nè capricciosa, nè punitiva nei riguardi degli enti locali, è quanto il cittadino paga per estinguere il reato penale e per questo è un contributo che deve andare all'erario e quindi, nel bilancio dello Stato, sarà destinato per le attività di ordinaria e non ordinaria iniziativa dello Stato.

C'è stato a mio giudizio un incidente, una comprensione non del tutto piena dell'esito della votazione. Noi diciamo che bisogna ritornare all'impostazione originaria che, ripeto, è lineare anche se dà fastidio al mio amico Napoleone Colajanni.

COLAJANNI. Sinusoidale!

SPANO ROBERTO. Sinusoidale per chi fa la scintillografia, per chi invece rimane agli assi cartesiani probabilmente non è sinusoidale perchè io la vedo piatta.

COLAJANNI. Elettroencefalogramma piatto.

SPANO ROBERTO. Elettroencefalogramma piatto per Napoleone Colajanni, vivace invece per i colleghi del mio Gruppo. Detto questo (adesso non trasformiamo questa discussione, che è seria, in una rassegna di vignette di Chiappori o di Pirella) credo che abbiate compreso che per noi è conseguente la non approvazione dell'articolo in modo che, se c'è la maggioranza che comprende questo, e può esserci, ritorniamo all'impostazione originaria sulla quale, con chiarezza e lealtà, ci siamo confrontati con i colleghi dell'opposizione per raggiungere un risultato positivo. Certo questo non è accettato da tutti i Gruppi, però è quello che la maggioranza, in piena onestà e chiarezza, ha rappresentato fin dall'inizio non della trattativa, ma della ricerca di una parziale convergenza (perchè di questo si tratta, non si tratta nè di accordo nè di intesa) per raggiungere un risultato determinato nelle decisioni che il Parlamento deve prendere riguardo a questo provvedimento i cui obiettivi sono quelli che ho indicato prima. (*Applausi dalla sinistra*).

Richiamo al Regolamento

LOTTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Mi richiamo all'articolo 97 del Regolamento che prevede che non sia ammissibile una proposta in contrasto con una volontà già chiaramente espressa da parte del Senato.

Se mi consente, signor Presidente, vorrei esplicitare questa mia affermazione con alcune considerazioni che vogliono anche essere una risposta agli interventi dei colleghi De Cinque e Pagani Maurizio.

Sarò brevissimo. Innanzitutto il collega Libertini ha richiamato con molta chiarezza che la procedura che stiamo seguendo entra in rotta di collisione chiara e aperta con la volontà, esplicitamente affermata dal Senato, di non sopprimere l'articolo 37 nel testo che la Commissione ha licenziato per l'Aula.

Ecco il richiamo al Regolamento che ritengo fondamentale e sul quale chiedo che ancora si rifletta da parte della Presidenza del Senato.

Si è parlato di turbamento che sarebbe intervenuto nel corso dei nostri lavori a seguito del voto precedentemente espresso dal Senato e si è anche parlato di incidente di percorso, come ha detto il senatore Spano. Ebbene, io non mi rendo conto di come si possano usare queste espressioni in quanto in sede di incontri, che non avevano l'obiettivo di realizzare un accordo, ma quello di ridurre l'area del dissenso, noi abbiamo sempre, come delegazione di senatori comunisti, detto con chiarezza e ripetutamente che non avremmo assolutamente mai accettato l'emendamento che la maggioranza aveva in animo di proporre, tendente alla soppressione dell'articolo 37, ma soprattutto alla soppressione del principio che parte dei fondi derivanti all'erario da oblazione fossero destinati ai comuni per le iniziative di recupero del territorio di cui abbiamo parlato.

Pertanto, vi è da parte dei senatori comunisti un comportamento coerente: non siamo

venuti meno ad alcuna assunzione di impegno, abbiamo solamente esplicitato con i nostri emendamenti 37.3 e 37.4 una volontà di cui i colleghi della maggioranza erano in modo esplicito ed indiscutibile a conoscenza.

Abbiamo sentito anche una serie di affermazioni da parte del senatore Pagani che ci stupiscono.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, lei ha la parola per un richiamo al Regolamento, quindi la pregherei di attenersi a tale argomento.

LOTTI. Signor Presidente, mi rendo conto della fondatezza del suo richiamo per cui mi avvio rapidamente alla conclusione. Vorrei solamente rispondere al senatore Pagani che non possiamo pensare che l'oblazione debba tradursi in una punizione per i comuni nei quali l'abusivismo ha allignato.

Detto questo, rimangono a mio avviso, proprio in base all'articolo 97 del Regolamento, ferme le indicazioni espresse dal senatore Libertini e cioè che in questo momento vive l'articolo 37 così come è stato consegnato dalla Commissione per l'Aula. Certo vi sono problemi di coordinamento dell'articolo 37, così come è stato portato in Aula, rispetto all'impianto nuovo che abbiamo dato alla legge, ma tali problemi non possono mettere in discussione il voto che consapevolmente il Senato ha espresso pochi minuti orsono.

È per questi motivi che ritengo che la proposta avanzata dal senatore Libertini di un momento di seria riflessione sia da accogliere; se ciò non avvenisse, proprio nel rispetto pieno dell'articolo 97 del Regolamento, chiediamo che si voti a favore dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, la proposta che lei adombrava da ultimo si riferisce ad un eventuale accantonamento, peraltro a parere della Presidenza difficilmente accoglibile, dato che siamo in sede di votazione, o era solo un auspicio?

LOTTI. Signor Presidente, era una richiesta molto precisa che già il senatore Libertini aveva rivolto alla maggioranza nel suo precedente intervento, e che peraltro mi

pare la maggioranza non abbia accolto, quella cioè di un ulteriore invito a riflettere.

PRESIDENTE. È stato fatto un richiamo all'articolo 97, secondo comma, del Regolamento che rileggo per comodità mia e dei colleghi: «Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione». Ebbene, a mio parere questa norma non è pertinente alla questione di cui ci stiamo occupando.

In realtà, giungendo al voto sull'articolo 37 nel testo pervenutoci dalla Commissione, non siamo di fronte ad una proposta sopravvenuta, bensì al testo base originario, l'unico rimasto al nostro esame dato che sono stati respinti tutti gli emendamenti che lo riguardavano.

Pertanto, a parere della Presidenza, l'unica norma applicabile è il punto 2 dell'articolo 102 del Regolamento che recita: «Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo». Vale a dire, il nostro Regolamento si fa carico di evitare contraddizioni tra la votazione di un emendamento soppressivo e quella del testo, prevedendo che quando vi è in discussione solo un emendamento soppressivo si voti il mantenimento del testo, il che ovviamente elimina l'esigenza di votare l'articolo.

Sottolineo che questo non è il nostro caso perchè, come i colleghi ben ricordano, all'articolo 37 erano stati presentati oltre all'emendamento soppressivo, anche due emendamenti sostitutivi. In questa condizione, avendo l'Assemblea respinto sia l'emendamento soppressivo che i due emendamenti sostitutivi, è parere della Presidenza che all'Assemblea non possa essere sottratto il voto sull'articolo 37, non essendo ammissibile in base al nostro Regolamento che si possa considerare voto implicito su un articolo la

reiezione di un emendamento soppressivo di esso. Posso convenire con la obiezione di merito da cui partiva il collega Lotti: vi è il rischio, qualora l'esito sia di reiezione dell'articolo 37, che si determini una contraddizione oggettiva. Ma questo è un dato oggettivo che a mio parere esula dalla interpretazione del Regolamento. Infatti il richiamo del collega Lotti presupporrebbe che il nostro Regolamento prevedesse che qualora un emendamento soppressivo fosse respinto, l'articolo dovesse intendersi approvato. Questo però non è previsto.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, sono totalmente d'accordo con l'interpretazione che lei ha fornito. Trattandosi di un emendamento soppressivo a cui sono seguiti emendamenti non soppressivi, ma modificativi, che sono stati posti in votazione, si può immaginare che il Senato abbia inteso votare contro la soppressione riservandosi di votare a favore di uno dei due emendamenti successivi.

Ma questa interpretazione del Regolamento, che mi sembra corretta, — me ne daranno atto la Presidenza e i colleghi — dà luogo a una contraddizione di fondo e a un inconveniente pratico molto serio.

La contraddizione di fondo è stata già lumeggiata: il Senato vota due volte lo stesso oggetto con un esito diverso. Se ciò dovesse avvenire, se cioè i colleghi questa volta non votassero positivamente, contraddirebbero il voto dato prima.

L'inconveniente è che la destinazione dei fondi viene determinata dalla legge molto indirettamente. Diamo, cioè, vita ad un provvedimento legislativo che è, quanto meno, confuso e veniamo meno a una delle norme essenziali di comportamento per il legislatore: quella di fare norme che siano leggibili. Noi su questo apriamo un contenzioso.

Proprio per questo avevo proposto alla maggioranza — e l'avevo proposto con la serietà con cui abbiamo sostenuto il confronto, in cui rientra anche il fatto che si sia richiesto di votare a scrutinio segreto questo

punto su cui non vi era l'accordo — di trovare forme e soluzioni adeguate. Capisco che in sede di coordinamento si potranno apportare modifiche e si faranno salti mortali, ma stiamo attenti perchè il paese è stanco di leggi che non sono leggibili e servono soltanto ad aprire il contenzioso. Ecco perchè tuttora io chiedo un momento di riflessione all'Assemblea sulla soluzione da dare a questo problema per evitare che il Senato voti due volte lo stesso oggetto in modo diverso e per evitare che si abbia una legge confusa nella sostanza.

Dico questo al di là delle questioni di merito, perchè è chiaro che, se si vota, i comunisti voteranno «sì» ed invitano tutti a fare lo stesso per confermare il voto precedente.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, allo stato degli atti mi sembra che l'unica proposta concretamente all'esame dell'Assemblea sia quella contenuta nel testo dell'articolo 37 proposto dalla Commissione, la cui votazione credo non si possa ulteriormente rinviare.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 37.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lotti, Petrarà, Cannata, Di Corato, Giustinelli, Crocetta, Rasimelli, Torri, Iannone, Gioino, Montalbano, Vecchi, Visconti, Antoniazzi, Grossi Vinci, Volponi, Battello, Berlinguer, Salvato e Guarascio hanno richiesto che la votazione dell'articolo 37 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione)

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Avellone,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Battello, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Bozzello Verole, Brugger, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carli, Carmeno, Carollo, Carta, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cheri, Chiarante, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Conti Persini, Costa, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, D'Amelio, De Cataldo, De Cinque, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Del Noce, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Di Stefano, D'Onofrio,

Fabbi, Fallucchi, Fanfani, Fanti, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrara Salute, Filetti, Fimognari, Finestra, Finocchiaro, Fiori, Flamigni, Fontana, Frasca,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giangregorio, Gioino, Giura Longo, Giustinelli, Gradari, Granelli, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

La Valle, Leopizzi, Libertini, Lombardi, Lotti,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mascagni, Mazzola, Melandri, Melotto, Meoli, Meriggi, Miana, Milani Eliseo, Monaco, Mondo, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Nespolo, Novellini,

Orciari, Orlando, Ossicini,

Pacini, Padula, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Pastorino, Patriarca, Petrarà, Petrilli, Pieralli, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pintus, Pirolò, Pistolese, Pollastrelli, Pollini, Postal,

Ranalli, Rasimelli, Rebecchini, Riggio, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salvato, Salvi, Santalco, Santonastaso, Saporoito, Scardaccione, Scevařolli, Schietroma, Scoppola, Segà, Segreto, Sellitti, Signorelli,

Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spittella, Stefani,

Tambroni Armaroli, Taramelli, Taviani, Tonutti, Toros, Torri, Triglia, Trotta, Urbani,

Valitutti, Vecchi, Venanzetti, Venturi, Visconti, Vitale, Volponi, Zaccagnini, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli, Anderlini, Battista, Loi, Bernassola, Castiglione, Donat Cattin, Foschi, Gozzini, Loprieno, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pappalia, Pingitore, Riva Massimo, Sclavi, Ulianich, Valiani, Vassalli, Vernaschi, Vitalone, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Enriques Agnoletti, Giust, Masciadri, Mezzapesa, Mitterdorfer, Pollidoro, Pozzo, Procacci, Vella, Cossutta.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'articolo 37:

Senatori votanti	220
Maggioranza	111
Favorevoli	86
Contrari	128
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria)

1. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versa-

mento della somma di cui al primo comma dell'articolo 34, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

2. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della presente legge, nonchè quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

3. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 79 della Costituzione, un decreto di amnistia per le contravvenzioni previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè per le contravvenzioni a queste connesse a norma dell'articolo 45, nn. 2) e 4) del codice di procedura penale.

La concessione dell'amnistia è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) l'opera abusiva sia sanabile e venga per essa rilasciata la relativa concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria;

b) i responsabili della realizzazione dell'opera abusiva sanabile versino le somme di danaro previste a titolo di contributo dalla presente legge;

c) l'opera abusiva sia stata ultimata alla data del 1° ottobre 1983.

La presentazione, entro il termine perentorio indicato nell'articolo 34 della domanda di sanatoria accompagnata dalla attestazione

del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 34 sospende l'esercizio dell'adozione penale ed il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il contributo interamente corrisposto estingue gli illeciti amministrativi commessi per la realizzazione dell'opera abusiva».

38.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE, BATTELLO

Dopo il secondo comma inserire i seguenti:

«Se l'oblazione per ottenere la sanatoria di cui all'articolo 30 è versata da persona diversa da chi ha costruito, i reati di cui al comma precedente non si estinguono se chi ha costruito le opere abusive non versa, con le modalità e nei termini di cui alla presente legge, a titolo di oblazione una somma pari al 10 per cento di quella versata per ottenere la sanatoria.

Il reato di lottizzazione abusiva si estingue se chi ha alienato porzioni di terreno frazionate da una maggiore consistenza, versa, a titolo di oblazione, una somma pari a lire 5.000 a metro quadrato per tutte le estensioni alienate».

38.2 PIROLO, CROLLALANZA, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, MITROTTI, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena».

38.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'articolo 34.

La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 32.

Si applicano le procedure previste dagli articoli 34 e 35».

38.4

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BATTELLO. Illustrerò brevemente le ragioni per le quali raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 38.1.

La materia è quella relativa agli effetti dell'oblazione siccome estintivi del reato. Riassumerò brevemente la situazione richiamando la discussione intervenuta giorni fa a proposito dell'articolo 22, laddove si era stabilito che il rilascio in sanatoria delle concessioni (era stato eliminato il richiamo alle autorizzazioni) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Se dovesse essere respinto il nostro emendamento la situazione si configurerebbe in questi termini. Nella parte del disegno di legge in discussione relativa a norme generali ed astratte da valere *pro futuro* è stato introdotto l'articolo 22 che prevede un effetto estintivo dei reati contravvenzionali in relazione al rilascio della sanatoria. Viceversa, con l'articolo 38, nel testo proposto dalla Commissione, nella parte relativa non già a ciò che in via generale ed astratta dovrà avvenire in futuro, ma in relazione alla parte di sanatoria per quanto già storicamente accaduto, si prevede un effetto estintivo del reato, non già collegato al rilascio della sanatoria, ma alla oblazione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BATTELLO). Si ricorderà che quando proponemmo la soppressione dell'articolo 22 il relatore ci obiettò che, in sostanza, si parlava ivi di sanatoria ma, in realtà, essendo il rilascio della sanatoria subordinato al pagamento di una somma a titolo di oblazione, sostanzialmente l'effetto estintivo era da ricollegare all'oblazione. Fatto sta però — e noi ciò avevamo sottolineato chiedendo la soppressione dell'articolo 22 — che la norma, come approvata, prevede, innovando l'ordinamento vigente, un effetto estintivo ricollegato alla sanatoria, non già al pagamento di una somma a titolo di oblazione.

Oggi invece si prevede un effetto estintivo del reato conseguente al pagamento di una somma a titolo di oblazione. Ora il punto da chiarire è questo: perchè nell'un caso sanatoria e nell'altro caso oblazione? Ci si potrebbe obiettare che la sanatoria dell'articolo 22, che riguarda il futuro, è in sostanza ricomprensiva del pagamento di una somma a titolo di oblazione, posto che la sanatoria è subordinata al pagamento di una oblazione. In realtà però il problema si pone oggi per ciò che riguarda la sanatoria di quanto già storicamente accaduto. Oggi, con l'articolo 38, il disegno di legge in discussione intende ricollegare un effetto estintivo del reato al pagamento di una somma a titolo di oblazione. Ora, il sostanziale problema di fronte a cui ci troviamo è questo: è ammissibile nel nostro ordinamento che in relazione a fatti già storicamente accaduti, a reati già commessi, si ipotizzi un effetto estintivo ricollegato alla oblazione, invece che un effetto estintivo ricollegato o da ricollegare ad un provvedimento generale ed astratto di amnistia? Il problema era già stato affrontato in precedenza, in sede di parere che la Commissione giustizia della Camera aveva dato in relazione all'originario testo del disegno di legge che nella sostanza comprendeva una norma siffattamente formulata.

Noi dobbiamo — è questa la tesi che sosteniamo con forza — chiarire la distinzione che necessariamente si deve fare, nell'ambito delle cause estintive del reato, tra oblazione ed amnistia. È ben vero che sia l'oblazione che l'amnistia hanno riguardo ovviamente, dappoichè si mira ad estinguere un reato, ad un reato già commesso, ma un conto è prevedere un effetto estintivo per reati già commessi storicamente determinati, altro conto è invece prevedere un effetto estintivo, in via generale ed astratta, in relazione ad una serie specifica di reati, siccome realizzabili in futuro ed in quanto realizzati.

In sostanza abbiamo una serie di contravvenzioni alla normativa edilizia storicamente già commesse. Noi invece di applicare un provvedimento di amnistia, come peraltro normalmente avviene in materia edilizia, introduciamo nel nostro ordinamento l'istituto dell'oblazione, modificando nella sostanza, posto che l'oblazione è un mezzo di estinzione del reato, che non può che aver riguardo ad una serie di reati da commettere.

Se, viceversa, applichiamo l'oblazione a reati già commessi, surrettiziamente priviamo di spazio di applicabilità l'istituto dell'amnistia: è l'osservazione che ci è stata fatta dalla Commissione giustizia in sede di parere, in relazione all'originario testo del disegno di legge.

In sostanza, nel disegno di legge abbiamo la seguente situazione eccezionale: nella parte che fa riferimento alla normativa generale ed astratta, al capo primo, laddove avremmo potuto legittimamente utilizzare l'istituto dell'oblazione, ricolleghiamo l'effetto estintivo alla sanatoria, non già alla oblazione; qui invece, dove non possiamo applicare l'oblazione, perchè si fa riferimento non già a reati da realizzare nel futuro, ma a reati già storicamente commessi, non applichiamo l'amnistia, ma l'oblazione.

In realtà, operiamo un rovesciamento di situazione, introducendo ulteriori contraddi-

zioni nel testo. In riferimento all'oblazione, infatti, prevediamo un limite temporale incompatibile con l'istituto dell'oblazione: è bensì vero che esso deve potersi realizzare con una scansione processuale, all'interno della quale, esaurito un termine, non può più potersi parlare di oblazione, ma in questo caso introduciamo un limite temporale di «calendario», posto che l'oblazione è applicabile soltanto ai reati commessi prima di una certa data (ipotesi tipica dell'amnistia).

Perchè il disegno di legge si involge in queste contraddizioni? L'obiezione che potrebbe esserci fatta è che ciò è necessario, in quanto l'istituto dell'oblazione comporta, di per sé, il pagamento di una somma di denaro (e noi qui, come legislatori, dovremmo fare attenzione agli introiti ricavabili dalle somme di denaro da pagare a titolo di oblazione). Ma questa obiezione non regge, posto che anche l'amnistia, nel testo da noi proposto, viene subordinata al pagamento di una somma di denaro. Dal punto di vista sostanziale, quindi, non è questa la differenza.

In realtà, l'unica differenza che il testo in discussione prevede, rispetto al nostro emendamento, è che qui si pretende di poter applicare l'istituto dell'oblazione, invadendo arbitrariamente ed in modo sostanzialmente illegittimo, ancorchè surrettizio, il campo riservato all'amnistia. L'emendamento che proponiamo prevede, appunto, che questa norma diventi norma di delega al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, affinché sia emanato un decreto di amnistia che abbia riguardo a tutte le violazioni edilizie, siccome commesse entro la data che sarà determinata in questo disegno di legge.

Prima di concludere vorrei fare un'altra osservazione. Le contraddizioni che l'articolo 38 fa emergere sono evidenziate, altesi, dal fatto che tra qualche minuto dovremo prendere in esame un emendamento proposto dal relatore, che, proprio per superare in qualche modo l'aporia determinata da una oblazione che estingue il reato soltanto in riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 31 (non già, oggettivamente, la contravvenzione come tale) pretende di rendere un'ulteriore serie di soggetti titolari del potere di richie-

dere l'oblazione, siccome estintiva dei reati da loro commessi, ulteriormente complicando una materia che, caso mai, ha bisogno d'essere semplificata e chiarita, non già ulteriormente resa complessa e, al limite, di difficile interpretazione e di difficile lettura.

Per queste considerazioni che, ripeto, sono un'eco in quest'Aula di osservazioni che in sede di parere la Commissione giustizia già autorevolmente aveva espresso, e per questi motivi che mettono in evidenza una contraddizione che all'interno stesso di questo disegno di legge esiste tra il testo dell'articolo 22 già approvato nella scorsa seduta — che ricollega un effetto estintivo non già all'oblazione, ma alla sanatoria — e l'articolo 38 che in questo momento andiamo ad approvare — che viceversa ricollega l'effetto estintivo all'oblazione introducendo all'interno di uno stesso disegno di legge con effetti omologhi due strumenti diversi di estinzione del medesimo reato — raccomandiamo all'Assemblea che faccia proprio il testo del nostro emendamento in modo che l'articolo 38, come proposto dal disegno di legge in discussione, venga soppresso.

* PIROLO. Signor Presidente, volevo per prima cosa dire che al secondo rigo del primo comma dell'emendamento 38.2 c'è un errore tipografico, devo ritenere; infatti l'esatta dizione è «articolo 31» e non «articolo 30».

A proposito dell'articolo 38, sul quale ho presentato due emendamenti, devo dire che questo articolo prevede che l'oblazione interamente corrisposta per ottenere la sanatoria delle opere abusive estingue i reati previsti dalle leggi urbanistiche. Può accadere però che l'oblazione sia versata da persona diversa da chi ha commesso il reato. L'esempio classico è quello di chi ha acquistato un appartamento costruito abusivamente da altri. In tal caso il proprietario acquirente versa l'oblazione e il costruttore dell'appartamento se ne avvantaggia. Questa ci sembra una situazione paradossale ed ingiusta perchè la possibilità di rivalsa prevista dal terzo comma dell'articolo 31 è solamente un'illusione. Di solito le società o le persone fisiche che hanno proceduto alla costruzione si vola-

tilizzano o risultano nullatenenti. Il nostro emendamento tende proprio a coinvolgere nel processo di sanatoria anche chi poi se ne avvantaggia dal punto di vista dell'estinzione dei reati commessi.

Per questo noi proponiamo nel nostro emendamento, se l'oblazione per ottenere la sanatoria di cui all'articolo 31 è versata da persona diversa da chi ha costruito, che i reati di cui al comma precedente non si estinguono se chi ha costruito le opere abusive non versa, con le modalità ed i termini di cui alla presente legge, a titolo di oblazione una somma pari al 10 per cento di quella versata per ottenere la sanatoria.

Anche nella seconda parte dell'emendamento riscontriamo un errore sempre tipografico, perchè al terzultimo rigo è scritto «ablazione» laddove dovrebbe essere scritto «oblazione». Tale parte riguarda coloro che hanno commesso il reato di lottizzazione abusiva e non anche coloro che hanno commesso tale reato e contemporaneamente quello di costruzione abusiva. Mentre i secondi, quelli che hanno commesso anche il reato di costruzione abusiva, possono chiedere la sanatoria e quindi avvalersi del condono per tutti i reati, i primi, quelli che hanno commesso solamente il reato di lottizzazione abusiva, non possono chiedere il condono perchè non facoltati dall'articolo 31 e debbono soggiacere alle sanzioni previste dalla legge. Ci sembra assurdo e naturalmente anticostituzionale un tale atteggiamento dello Stato. Assurdo perchè chi ha, ad esempio, venduto in lotti una zona di terreno a scopo edilizio senza la necessaria autorizzazione, se non è stato fortunato, perchè l'acquirente del lotto non vi ha costruito, soggiace alle dette sanzioni penali, mentre chi ha venduto il lotto ed è stato fortunato perchè chi ha acquistato vi ha costruito, si vede estinguere il reato commesso. Il nostro emendamento cerca di porre un rimedio a questa incongruenza che è palese perchè prevede che il reato di lottizzazione abusiva si estingue se chi ha alienato porzioni di terreno frazionate da una maggiore consistenza verserà, a titolo di oblazione, una somma pari a L. 5.000 a metro quadrato per tutte le estensioni alienate. I due commi tendono a stabilire una situazione di giusti-

zia nei confronti di coloro che hanno costruito in modo abusivo e di coloro che hanno lottizzato ma non hanno avuto la fortuna di vedere costruito sul terreno che hanno venduto.

L'emendamento costituisce non solo la soluzione più giusta e logica, ma è anche fonte di nuove entrate per lo Stato che ne ha tanto bisogno ed ecco perchè l'abbiamo presentato. Sulla base di queste motivazioni invitiamo l'Assemblea a dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare i suoi emendamenti e a pronunciarsi altresì sugli altri proposti all'articolo 38.

BASTIANINI, relatore. L'emendamento 38.3 tende a far sì che non si tenga conto, in caso di recidiva e per il beneficio della sospensione condizionale della pena, di un'eventuale sentenza definitiva intervenuta per un reato per il quale si è avuta poi la sanatoria.

Con l'emendamento 38.4 si accolgono le preoccupazioni espresse nella prima parte dell'emendamento 38.2. Tale parte dell'emendamento 38.2 è condivisibile ma gli si è data un'altra formulazione al fine di consentire ad altri soggetti che non siano i proprietari l'accesso alla sanatoria del reato penale. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 38.2, il parere del relatore è contrario, in quanto pur se si tratta di una fattispecie per cui è dovuta attenzione, il problema delle lottizzazioni abusive è stato trattato nell'insieme della legge in modo tale da non consentire l'inserimento di detto emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 38.1, esprimo parere contrario. Ringrazio il senatore Battello che con la consueta capacità e in forma sempre diversa ci ha illustrato per un'ulteriore volta le ragioni che avrebbero consigliato di orientarsi verso l'amnistia anzichè verso l'oblazione, ma siccome l'impianto della legge è stato costruito sull'oblazione, le sue osservazioni a sostegno dell'emendamento non possono essere accolte dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Pirolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39:

Art. 39.

(Effetti del diniego di sanatoria)

L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

39.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE, BATTELLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Per le ragioni prima illustrate sull'articolo 38 chiediamo la soppressione dell'articolo 39. Questo è consequenziale alle argomentazioni da noi svolte in relazione al precedente articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Per le ragioni espresse precedentemente, il parere del relatore è contrario.

GORGONI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 39, altri emendamenti oltre quello soppressivo 39.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

(Mancata presentazione dell'istanza)

1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se,

presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, comunque nel termine massimo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione.

2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento dell'acconto e della prima rata dell'oblazione di cui al settimo comma dell'articolo 34. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate nel comma precedente.

4. Si applica in ogni caso il disposto del secondo comma dell'articolo 18.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

40.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le parole: «un anno».

40.4 IL RELATORE

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere dalla parola: «ovvero» sino alla fine del comma.

40.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al secondo comma, sostituire le parole: «dell'acconto e della prima rata» con le altre: «delle prime due rate».

40.5 IL RELATORE

Sopprimere il terzo comma.

40.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Preciso che l'emendamento 40.1 viene ritirato. Rimangono quindi l'emendamento 40.2 e l'emendamento 40.3, che illustrerò.

Per quanto riguarda il primo emendamento, il 40.2, con la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del secondo comma, intendiamo affermare il principio, che, per quanto riguarda la presentazione dell'istanza, si debba far riferimento ad atti certi e non sostituibili.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, il 40.3, proponiamo la soppressione del terzo comma.

BASTIANINI, *relatore*. L'emendamento 40.4 si riferisce ad una modifica necessaria per le diverse scadenze introdotte nei precedenti articoli della legge.

L'emendamento 40.5 si riferisce ad una modifica necessaria per il diverso scaglionamento delle rate per le avvenute modifiche degli articoli precedenti della legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 40.2 e 40.3, del senatore Libertini e di altri senatori, esprimo parere contrario per motivi di completezza del testo così come licenziato dalla Camera e confermato dalla Commissione del Senato.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore ed è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 40.1 presentato dai senatori Libertini e da altri senatori è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 40.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 del testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 36.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

PINTUS, PASQUINO, CAVAZZUTI, ALBERTI, MILANI Eliseo. — *Al Ministro delle finanze*. — Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nelle ipotesi di condono richiesto dal contribuente in presenza di accertamento in rettifica da parte dell'ufficio, la percezione da parte dell'Amministrazione finanziaria di quanto dovutole dal contribuente è subordinata all'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti;

che, di conseguenza, ogni ritardo che si registri nella detta iscrizione finisce con il risolversi in un corrispondente ritardo nella percezione, determinando un ingiustificato arricchimento del debitore, posto che, a sensi dell'articolo 20 della legge citata, non vengono a questo ultimo addebitati interessi;

che la mancata iscrizione a ruolo dei crediti di cui sopra sarebbe, secondo le informazioni in possesso degli interpellanti, da addebitarsi al fatto che nessuna disposizione al riguardo sarebbe stata impartita dall'Amministrazione finanziaria agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici IVA ed ai centri di servizio circa i criteri da seguire nella liquidazione degli importi dovuti all'erario per effetto dell'adesione al condono,

e ciò a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore della legge,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se risponda a verità — ed eventualmente in quale misura vi risponda — che nessuna disposizione a tutt'oggi sarebbe stata impartita dalle Direzioni generali del Ministero agli uffici periferici ed ai centri di servizio, nè in merito ai criteri di liquidazione dell'imposta dovuta per effetto dell'adesione al condono, nè in merito ai necessari controlli sulle domande presentate dagli interessati ai sensi degli articoli 18 e 19 del richiamato decreto n. 429 ed alle procedure da seguire per procedere ai recuperi delle somme di cui lo stesso contribuente ha riconosciuto di essere debitore, ma che non ha provveduto a versare all'erario;

2) quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, ove risultino fondate le informazioni in possesso degli interpellanti, per accertare le connesse responsabilità e, soprattutto, per porre fine nel tempo più breve ad una situazione che, a distanza di un biennio dalla data di entrata in vigore di un provvedimento di cui appare ogni giorno più evidente l'iniquità, consente ai debitori dello Stato di investire, magari in titoli pubblici esenti da imposte, quanto dovuto e di pagare quindi il prezzo del condono con i frutti degli investimenti, tra l'altro in tal modo acquistando, per effetto della svalutazione monetaria, l'immunità per un pregresso inadempimento dell'obbligo tributario a costi decrescenti per se stessi e con benefici decrescenti per l'erario.

(2 - 00199)

MARTINI, ENRIQUES AGNOLETTI, DELLA BRIOTTA, PASQUINI, FERRARA SALUTE, SCHIETROMA, MALAGODI, SALVI, SCOPPOLA, SAPORITO, ORLANDO, CECATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, TEDESCO TATO', MILANI Armelino, GIANOTTI, PIERALLI, FANTI, COVATTA, GARIBALDI, MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, BUFFONI, SPANO Ottavio, GOZZINI, ANDERLINI, PINGITORE, MILANI Eliseo, RUSSO, ULIANICH. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sollecitare un intervento del Governo italiano sulla grave

e tragica situazione degli scomparsi nel Libano.

Risulta che tutte le parti in conflitto hanno sequestrato cittadini della parte avversa. Di molti non si hanno più notizie e bisogna purtroppo prevedere che siano stati uccisi; di altri risulterebbe che sono stati sequestrati in attesa di eventuali trattative e scambi, ma le trattative tra i vari gruppi rappresentati nel Governo non hanno condotto a nessun pratico risultato.

Poichè il Governo italiano, anche per le attività economiche di connazionali, è presente nel Libano e vi gode di un notevole prestigio, si chiede al Ministro degli affari esteri di farsi interprete dell'opinione pubblica e delle preoccupazioni espresse da tante parti, compresa la Chiesa cattolica e organizzazioni umanitarie, perchè il nostro Governo faccia passi energici nei confronti del Governo libanese e di tutte le parti che lo compongono affinchè sia posta fine a questo inumano e crudele sistema, si faccia sollecita, regolare, pubblica procedura giudiziaria per i detenuti, si liberino gli scomparsi di cui esiste un lungo elenco e si dia notizia di quelli di cui si sono perdute le tracce.

Si chiede, infine, che su questo tema il Governo italiano chieda un'azione comune agli altri Governi della CEE.

(2 - 00200)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

MITROTTI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se risponda a verità che l'amministrazione della cessata Cassa per il Mezzogiorno, mentre ha positivamente e rapidissimamente corrisposto all'ingiunzione dell'INPDAI

per l'iscrizione previdenziale del personale dirigente presso quell'Istituto sulla base di un parere reso da una sezione consultiva del Consiglio di Stato, ha, invece, resistito all'esecuzione di una decisione di altra sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio che annulla le norme in base a cui sono state effettuate le nomine dirigenziali interessate all'iscrizione presso l'INPDAI;

se non ritengano quanto meno meritevole di serio approfondimento un comportamento amministrativo che è di estrema solerzia nel conformarsi ad un parere riguardante il dovere in sé di iscrivere all'INPDAI dipendenti che siano dirigenti, salvo disattendere un giudicato del massimo organo di giustizia amministrativa riguardante l'annullamento dei provvedimenti da cui i dipendenti stessi possono trarre motivi di qualificazione dirigenziale;

se non ritengano gravemente omissivo il fatto che il commissario *ad acta*, nominato dal Consiglio di Stato con decisione della VI sezione n. 445 del 29 giugno 1984 per eseguire la decisione della stessa VI sezione n. 849 del 1983, che dispone puramente e semplicemente l'annullamento della stessa norma regolamentare in base a cui sono state fatte le nomine — pur in presenza sia della messa in liquidazione della Cassa con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, sia delle disposizioni recate dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, in tema di potere del liquidatore e di mantenimento in servizio del personale — non abbia adottato alcun provvedimento di esecuzione indispensabile per adeguare alla legittimità la situazione dirigenziale ad ogni fine della liquidazione;

se non ritengano assurdo che lo Stato debba continuare a pagare l'indennità di dirigenza a personale che legittima tale diritto sulla base di una norma per la nomina e di procedimenti di nomina che sono stati dichiarati separatamente e congiuntamente illegittimi dal Consiglio di Stato;

se non ritengano lesivo degli interessi patrimoniali dello Stato il fatto precostituito dalla procedura seguita per l'iscrizione del personale all'INPDAI, iscrizione che lo stesso INPS ritiene fermamente illegittima, rifiutando perciò di trasferire all'INPDAI gli

accantonamenti ricongiuntivi: infatti, sulla base delle norme vigenti, l'INPDAI non potrà che richiedere agli interessati le somme per la ricongiunzione una volta che queste sono state negate dall'INPS e gli interessati non potranno che ripetere dalla liquidazione della Cassa il pagamento di somme a loro richieste in virtù di un autonomo atto della Cassa stessa, consistente, per lo appunto, nell'iscrizione del personale dirigente all'INPDAI, con il risultato che l'operazione sarà pagata dal Tesoro dello Stato per centinaia di miliardi ed in ragione di titoli giuridici di nomina che il Consiglio di Stato ha deciso essere illegittimi e quindi annullati;

se non ritengano — ciascun Ministro per la parte di competenza — di adottare con estrema urgenza i provvedimenti necessari per recidere tale nodo di interessi, individuandone la natura, e di colpire i responsabili prima che sia compromessa l'immagine di uno Stato che si presenterebbe come incapace di far eseguire persino le sentenze dei suoi massimi organi giurisdizionali e fornito di strutture che vanno ciascuna per la sua strada, salvo trovare un punto di accordo solo nello scaricare sulle pubbliche finanze i risultati di azioni di tutela di interessi di parte gestiti fuori dalla stessa illegittimità.

(4-01212)

MITROTTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che continua sempre più violenta la rapresaglia dei contadini francesi della zona di Avignone contro i trasportatori italiani di uva;

che, dopo l'assalto dei giorni scorsi e la distruzione di diverse tonnellate di uva, un altro intero carico di oltre 200 quintali di prodotto, per un valore di circa 20 milioni, proveniente dalla Puglia e diretto a Perpignano, è stato distrutto mentre era in sosta ad Avignone per le operazioni di sdoganamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare a tutela degli operatori italiani e per il

ristoro dei danni subiti dalle ditte Antonio Valente di Bisceglie (proprietaria dell'automezzo) e Filippo Bellacicco di Gioia del Colle (proprietaria del carico d'uva).

(4 - 01213)

BERNASSOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del tesoro.* — Premesso che i recenti e gravissimi avvenimenti a Malta, contro la libertà di educazione e d'insegnamento, le violenze e le aggressioni contro la Chiesa maltese e l'arcivescovo Mercieca, costituiscono l'ultima di una innumerevole serie di fatti che confermano il carattere autoritario e violento di quel Governo, che ogni giorno di più compie atti diretti a ridurre i residui spazi di democrazia, di pluralismo sociale e dell'informazione nella piccola Repubblica, dimostrando una dura intolleranza per ogni manifestazione ed esercizio della libertà dei cittadini maltesi, con la continua minaccia di creare nell'isola un regime a partito unico, come risulta anche da ripetute dichiarazioni di membri del Governo Mintoff;

rilevato che la grande maggioranza della popolazione di Malta — come appare da concorde valutazione dei Paesi della Comunità europea e della stampa internazionale — sta dimostrando in modo sempre più evidente la propria forte preoccupazione per le persistenti violazioni delle libertà civili e degli elementari diritti umani in atto da tempo nel Paese;

ritenendo che, a causa di tali atti antidemocratici dei governanti maltesi, si stia determinando una situazione di pericolo per la democrazia che può condurre ad una guerra civile,

l'interrogante chiede di conoscere quali concreti passi il Governo italiano — nel quadro della sua linea di costante e concreto impegno a difesa e promozione dei diritti umani e della libertà dei singoli e dei popoli, linea sempre onorata in ogni direzione, verso il Cile o l'Argentina, il Libano o la Polonia, il Sud-Africa o l'Unione Sovietica, o verso i regimi dittatoriali o autoritari dell'area politica mediterranea a noi

vicina, che in passato soffocavano i popoli di Spagna, Portogallo e Grecia — intenda urgentemente compiere o quali iniziative intenda assumere, in solidarietà politica ed umana con la popolazione maltese e condannando le attuali violazioni di diritti umani, per ottenere dal Governo maltese il pieno rispetto delle libertà politiche e civili di quei cittadini, compreso il rispetto dell'opposizione democratica i cui esponenti sono quotidianamente aggrediti e impediti nell'esercizio dei loro diritti — mediante atti di vero terrorismo e gravi violenze fisiche — com'è noto da tempo ai rappresentanti diplomatici dei Paesi occidentali.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano è stato informato, tra l'altro, dei seguenti gravi fatti avvenuti a Malta:

15 ottobre 1979. — Dopo una manifestazione del Partito nazionalista, una cinquantina di persone appartenenti al gruppo politico di Governo, con spranghe di ferro e catene, hanno invaso la casa del leader dell'opposizione, onorevole Fenech Adami, aggrendendo la moglie e terrorizzando l'anziana madre e i cinque figlioletti; successivamente, lo stesso gruppo di teppisti ha incendiato e distrutto la tipografia del quotidiano indipendente « The Times », situata a 30 metri dall'ufficio del Primo Ministro. Nessun provvedimento fu preso dal Governo.

2 gennaio 1983. — Il Governo maltese ha minacciato le rappresentanze straniere di espellere quei diplomatici che avessero intrattenuto rapporti con l'opposizione. Inoltre, il Governo maltese ha recentemente deciso di sottoporre a preventiva sua autorizzazione qualsiasi presenza politica straniera a Malta, in occasione di incontri e convegni, locali e internazionali: la misura, ovviamente, è diretta a colpire qualsiasi opposizione interna.

Notte tra il 26 e il 27 novembre 1983. — Centinaia di poliziotti e membri dell'Esercito, in abiti civili, hanno circondato, saccheggiato e devastato la sede centrale del partito di opposizione, occupandola per otto ore, forzando gli uffici, impadronendosi di documenti del Partito nazionalista e di

apparecchiature audiovisive, arrestando il personale intento a stampare la pubblicazione del partito.

Ripetutamente sulla stampa internazionale sono state denunciate torture fisiche alle persone arbitrariamente arrestate a seguito di manifestazioni di oppositori al regime, documentate da certificati di medici maltesi.

L'interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano condivide la valutazione di questi episodi come atti squadristici e fascisti della peggiore specie, fatta da molti osservatori stranieri all'epoca dei fatti, e chiede, altresì, in particolare ai Ministri degli affari esteri e della difesa, se ritengono compatibili con il trattato del 15 settembre del 1980 — che fissava le intese tra i due Paesi per l'indipendenza e la neutralità di Malta e collegava politicamente al suo mantenimento lo sviluppo della nostra collaborazione economica e dei nostri rapporti con quella Repubblica, mirando ad eliminare occasioni di turbamento di equilibri in un'area così delicata quale quella del Mediterraneo — le successive iniziative di politica estera del Governo maltese dirette ad eludere o a violare, di fatto, nel contenuto, gli accordi sottoscritti dal Governo italiano e ratificati dal nostro Parlamento.

L'interrogante chiede, inoltre, se il Governo italiano sia a conoscenza di alcune violazioni del trattato di neutralità non sfuggite all'attenzione internazionale e ritenute gravi da molte Cancellerie, non soltanto occidentali, e, in particolare, se sia al corrente:

che il 26 gennaio 1981, appena firmata l'intesa con l'Italia, il primo ministro Mintoff dispose che venisse effettuato un rifornimento di olio combustibile ed altro carburante alle navi da guerra sovietiche nel Mediterraneo;

che successivamente Mintoff ha ricercato e stabilito un accordo con l'Unione Sovietica (« patto di amicizia e cooperazione ») che ha consentito a quest'ultima di insediare nell'isola una molto vasta rappresentanza diplomatica e di far effettuare regolarmente il *bunkering* nel porto di La Valletta alle navi sovietiche non militari, che successi-

vamente, e fuori delle acque territoriali maltesi (cioè a 12 miglia), riforniscono naviglio militare dello stesso Paese, costituendo cioè forza di appoggio alle operazioni della flotta sovietica nel Mediterraneo;

che gli accordi di Malta con l'URSS prevedono che i due Governi « coordinino le proprie posizioni » e prevedono un aiuto fraterno in caso di guerra o di minaccia di attacco a Malta: l'interpretazione data dal Governo del primo ministro Mintoff è che questo « aiuto » sovietico può essere richiesto anche in caso di minaccia interna alla stabilità dell'attuale Governo;

che dopo un voto popolare maggioritariamente a lui negativo (51 per cento), nel dicembre 1981, il primo ministro Mintoff ha stipulato due accordi con la Corea del Nord, uno il 25 marzo 1982 e l'altro nel luglio dello stesso anno, per la fornitura di armamenti al Governo maltese per un valore di molti miliardi di lire, prevedendo inoltre l'addestramento di personale di corpi militari maltesi da parte di esperti militari nordcoreani;

che l'articolo 6 di tale accordo impegna esplicitamente le due parti ad una stretta segretezza sul fatto;

che una intensa azione diplomatica si è sviluppata negli ultimi tempi tra il Governo di Malta, l'URSS e la Corea del Nord, con continui scambi di visite a livello di ministri e funzionari di Governo e — recentemente — con riservate visite e contatti personali del Primo Ministro maltese in vari Paesi europei dell'Est;

che è attesa a Malta una importante delegazione militare della Libia, fatto quanto mai rivelatore della natura dei rapporti di questo Paese con Malta.

L'interrogante chiede, ancora, al Governo se è a conoscenza dello strano incontro congiunto, su convocazione di Mintoff, degli ambasciatori sovietico e italiano, svoltosi venerdì 28 settembre 1984 nell'ufficio del Primo Ministro, e chiede di essere informato sui motivi e sul contenuto di tale non usuale colloquio e come mai di questi fatti, che spongono il nostro Paese oltre che a precisi e gravi rischi anche a non felici considerazioni o giudizi internazionali sulle sue relazioni con Malta e sull'inosservanza da parte

di questo Paese degli impegni contratti con l'Italia, non sia stata mai data notizia al Parlamento (che sarebbe stato bene informare anche sui veri motivi per cui la Francia e la Tunisia non hanno voluto aderire alla richiesta di Mintoff di associarsi alle « garanzie » per la neutralità) e come mai questa grave situazione politico-militare non sia stata valutata al momento della presa in esame e della definizione, in sede di Governo, del nuovo protocollo relativo al contributo finanziario italiano a Malta attualmente pendente presso il Senato della Repubblica.

L'interrogante chiede al Governo se non ritenga urgente — in presenza di questi elementi inquietanti anche per la stessa sicurezza del nostro Paese e del Mediterraneo — contestare al Governo maltese la violazione sostanziale del trattato con l'Italia, richiamandolo con fermezza al rispetto di una autentica neutralità ed indipendenza, alla piena garanzia delle libertà democratiche interne, al rispetto dei diritti umani e civili, condizionando a ciò qualsiasi ulteriore contributo, aiuto o assistenza da parte dell'Italia, sotto qualsiasi forma.

L'interrogante — nella convinzione che per principio non debba essere finanziata da un Paese la neutralità di un altro — chiede ancora al Governo, e in particolare al Ministro del tesoro, se non sia stato segno di leggerezza — con l'erogazione di quasi 30 miliardi l'anno, di cui 22 come dono in valuta, cioè non legato a progetti — includere la Repubblica di Malta nell'elenco dei Paesi destinatari di quella congrua parte di denaro dei contribuenti italiani devoluta allo sviluppo del Terzo Mondo, quando — come risulta — il Governo di Malta, Paese di 300.000 abitanti, ha depositati in banche straniere oltre 900 milioni di dollari.

L'interrogante chiede, inoltre, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa se risulta loro che i nostri servizi segreti, interpretando in modo singolare il nostro impegno di assistenza militare, abbiano in più di una occasione operato con molto zelo, sia in territorio maltese che in territorio italiano, a sostegno tecnico di richieste del Governo maltese aventi lo scopo

di bloccare iniziative dell'opposizione dirette a favorire il pluralismo informativo, dato l'esclusivo monopolio dell'informazione radiotelevisiva esercitata dal partito laburista al Governo con incredibile faziosità.

L'interrogante, infine, chiede al Governo di conoscere quali misure intenda prendere per impedire che le armi italiane generosamente donate al Governo di Malta e la nostra presenza e assistenza militare nell'isola siano utilizzate dai corpi militari maltesi a difesa del gruppo di potere al Governo negli scontri con la popolazione civile che — come il popolo cileno a Santiago e i lavoratori polacchi a Danzica — chiede democrazia e rispetto dei diritti della persona umana.

(4 - 01214)

FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle macroscopiche carenze esistenti nella gestione della sede RAI di Cosenza, sul piano sia delle strutture che dell'organizzazione dei servizi. In particolare, si sottolinea l'inadeguatezza dell'organico, l'assoluta mancanza di programmi, la scarsa professionalità nei servizi, le notevoli disfunzioni nell'organizzazione degli stessi che comporta, peraltro, costosi quanto inutili aggravii di spesa.

Si soggiunge, inoltre, che l'ipoteca che, da anni, esercitano, soprattutto sui servizi giornalistici, alcuni ben individuati gruppi di potere locale, rende non obiettive le informazioni e getta nel discredito l'informazione pubblica, nel momento stesso in cui cresce a dismisura l'*audience* dell'emittenza privata.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quali passi si intenda muovere per far sì che il consiglio di amministrazione della RAI — al quale, peraltro, è ben nota la gravità della situazione del servizio in Calabria — adotti i necessari provvedimenti.

(4 - 01215)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni

saranno svolte presso la 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3-00556, del senatore Milani Eliseo, sulla ripresa delle trattative MBFR di Vienna;

n. 3-00560, dei senatori Pasquini ed altri, sull'intervento del Governo italiano nelle varie sedi internazionali per favorire la cessazione del conflitto Iran-Iraq;

n. 3-00561, dei senatori Rossanda e Pasquini, sul ritardato versamento del contribu-

to dell'Italia alla OMS destinato al programma sui farmaci essenziali in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, martedì 2 ottobre, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari